

IFEL PDF

IFEL PDF

01/03/2010 Il Sole 24 Ore ANCI RISPONDE	4
01/03/2010 Il Sole 24 Ore Ipoteche e ruoli «extra» blindano il prelievo	6
01/03/2010 Il Sole 24 Ore Tia da riscrivere entro il 30 aprile	9
01/03/2010 Il Sole 24 Ore Nel ricorso tributario partecipano tutti i soci	10
01/03/2010 Il Sole 24 Ore Revisori, si riaffaccia il collegio	12
01/03/2010 Il Sole 24 Ore Unico penalizza i soci su vitto e alloggio	13
01/03/2010 Il Sole 24 Ore Rifiuti ed ecomafie sconfitti dal baratto	17
01/03/2010 Il Sole 24 Ore Crisi e caro-mutui hanno dimezzato gli acquisti nel 2009	18
01/03/2010 Il Sole 24 Ore Aumenta la tutela sulle retribuzioni	19
01/03/2010 Il Sole 24 Ore L'equità non trova spazio in busta paga	20
01/03/2010 Il Sole 24 Ore Nelle città meno reati e più arresti	22
01/03/2010 Il Sole 24 Ore «Ora per tutti è il momento dell'efficienza»	25
01/03/2010 Il Sole 24 Ore Pareri contabili a raggio più ampio	26
01/03/2010 Il Sole 24 Ore La corsa delle tariffe comunali	27

01/03/2010 Il Sole 24 Ore	29
Dal federalismo mini-tagli e rivoluzione dei «virtuosi»	
01/03/2010 La Stampa - NAZIONALE	30
"Politici privilegiati? Una contraddizione"	
01/03/2010 Corriere Economia	31
Imprese Conti in «rosso» E la liquidità che non arriva	
01/03/2010 Corriere Economia	33
Così il welfare cerca credito	
01/03/2010 Corriere Economia	35
Banche Con i conti online si risparmia il 90%	
01/03/2010 ItaliaOggi Sette	37
La controversia è risolta con un clic	
01/03/2010 ItaliaOggi Sette	38
Plusvalenze, regime parificato all'acquisto	
01/03/2010 ItaliaOggi Sette	40
Bilanci 2009 ai banchi di prova	
01/03/2010 ItaliaOggi Sette	41
Le pmi corrono contro il tempo	
01/03/2010 ItaliaOggi Sette	43
Nella formazione l'arma vincente	
01/03/2010 ItaliaOggi Sette	44
Tremonti-ter ad ampio spettro	
01/03/2010 ItaliaOggi Sette	46
Il Fisco aiuta la conciliazione	

IFEL PDF

26 articoli

ANCI RISPONDE

Via libera solo alle progressioni previste prima del Dlgs 150

Annalisa D'Amato

Il Dlgs 150/2009 all'articolo 24 stabilisce che dal 1° gennaio 2010 l'accesso alle varie categorie o aree nelle quali è inquadrato il personale pubblico avvenga mediante concorso pubblico. La norma prevede che la crescita professionale dei dipendenti interni possa avvenire solo attraverso l'applicazione dell'istituto della riserva alle procedure concorsuali esterne.

Agli enti locali il legislatore impone di adeguarsi a tutte le disposizioni recate dal Titolo III del Dlgs, articolo 24 compreso, entro il 31 dicembre 2010. Fino a tale data sarà quindi possibile attuare le verticalizzazioni programmate prima dell'entrata in vigore del Dlgs, ferma restando la necessità di procedere rapidamente alla revisione dei regolamenti locali.

Quest'anno i comuni potranno completare solo i piani occupazionali già vigenti alla data di entrata in vigore del Dlgs. Potranno realizzare le eventuali progressioni verticali autorizzate dalla giunta in sede di programmazione dei fabbisogni di personale (articoli 89 e 91 del Dlgs 267/2000) e osservando le proprie norme regolamentari .

La programmazione

Il Comune ha stabilizzato nel 2008 due Lsu a tempo indeterminato part-time. Uno è stato assunto in soprannumero, non essendo stata assolta la condizione del turn over relativo all'anno precedente.

Poiché il personale stabilizzato è in ruolo nei posti all'uopo istituiti nella pianta organica, si chiede se il riassorbimento possa considerarsi assolto con la predetta creazione del posto. Inoltre, avendo intenzione di procedere ad effettuare la progressione verticale di un operaio, si chiede se ciò, allo stato attuale, sia possibile.

Si ritiene non corretto l'ampliamento successivo della pianta organica finalizzato al riassorbimento del personale Lsu assunto in soprannumero in quanto, essendo stata effettuata tale stabilizzazione in assenza di una preventiva cessazione, il riassorbimento non può che avvenire coerentemente con i processi di collocamento a riposo del personale, altrimenti si realizza un ingiustificato aumento della spesa di personale.

Si ritiene inoltre che le progressioni verticali a decorrere dal 1° gennaio 2010 possano essere effettuate secondo le disposizioni regolamentari vigenti al 15 novembre solo ed esclusivamente se le stesse erano già previste nella relativa programmazione triennale.

I termini

A seguito del pensionamento del responsabile del servizio amministrativo il Comune ha istituito due settori: amministrativo e finanziario. Per la copertura del posto di responsabile finanziario è possibile ricorrere alla progressione verticale di un dipendente inquadrato in C5?

In materia di progressioni verticali è intervenuto l'articolo 24 del Dlgs n. 150/2009, con il quale il legislatore definisce in maniera inequivocabile che l'accesso alle diverse categorie in cui è inquadrato il personale pubblico avviene mediante concorso, e dunque per gli interni si applica la riserva nell'ambito dei concorsi pubblici; sussiste tuttavia un problema interpretativo relativo all'antinomia tra la data ivi contenuta, 1° gennaio 2010, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, e la data stabilita dall'articolo 31, al comma 4, per l'adeguamento degli ordinamenti locali. A parere di chi scrive prevale la seconda, ossia il 31 dicembre 2010. Il legislatore, infatti, al comma 4 dell'articolo 31 espressamente prevede che nelle more dell'adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e degli Enti locali si applicano le "disposizioni vigenti" alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Si ritiene dunque che possano essere portati a compimento i piani occupazionali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, realizzando le eventuali progressioni già programmate

secondo le modalità definite nei regolamenti adottati in attuazione dell'articolo 4 del Ccnl 31-3-1999 e comunque nel pieno rispetto del principio dell'adeguato accesso.

Il trattamento economico

Il Comune deve procedere all'inquadramento economico di un dipendente categoria C4 al quale, a seguito di selezione verticale interna è stato attribuito il profilo professionale di istruttore direttivo categoria D1. Si chiede l'esatto trattamento economico spettante allo stesso nell'attuale profilo professionale.

Il trattamento economico spettante al dipendente vincitore della progressione verticale è quello della categoria D1 più un assegno personale riassorbibile, pari alla differenza tra il trattamento economico C/4 e D/1. Tale assegno andrà riassorbito con la prima progressione economica orizzontale che il dipendente farà da D/1 a D/2.

«Il Sole 24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole 24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail «ancirisponde@ancitel.it».

Fisco. Con la circolare 4/E del 15 febbraio gli uffici sono spinti a utilizzare in modo ampio le procedure di tutela dell'incasso anche subito dopo il controllo

Ipoteche e ruoli «extra» blindano il prelievo

Riscossione più garantita dal nuovo impulso alle misure cautelari e dalle iscrizioni straordinarie

PAGINA A CURA DI

Francesco Falcone

Antonio Iorio

Il segnale è chiaro ed è arrivato a tutti gli uffici. L'amministrazione finanziaria ha deciso di dare nuovo impulso all'utilizzo delle misure cautelari. Con una maggiore attenzione a quanto deve essere riscosso attraverso il ricorso a ipoteche e sequestri sin dalla fase successiva al controllo ma anche mediante iscrizioni a ruolo straordinario di imposte, sanzioni e interessi in presenza di accertamenti ancora non definitivi. Strumenti a disposizione per evitare che i beni e le disponibilità del contribuente/debitore si disperdano prima dell'avvio della riscossione ordinaria.

L'ipoteca e il sequestro così come disciplinati dall'articolo 22 del Dlgs 472/1997 sono previsti nel nostro ordinamento già dal 1929: gli articoli 26 e 27 della legge n. 4 consentivano all'intendente di Finanza, anche in base al solo Pvc, di richiederli al presidente del tribunale sui beni del trasgressore.

Su tali misure, ora l'agenzia delle Entrate è intervenuta con circolare 4/E del 15 febbraio 2010 per illustrare agli uffici alcune modifiche normative (articolo 27 del DI 185/2008) in base alle quali, in sintesi, esse si possono applicare anche ai maggiori tributi e relativi interessi oggetto di contestazione nel processo verbale di constatazione (Pvc) e non solo alle sanzioni, come per il passato.

L'ufficio, tuttavia dispone anche di un'altra facoltà: l'iscrizione nei ruoli straordinari delle imposte, degli interessi e delle sanzioni per l'intero importo risultanti dal l'avviso di accertamento (anche se non definitivo).

Questa iscrizione, infatti, consente all'erario (nel caso di specie la società addetta alla riscossione) di eseguire comunque i provvedimenti cautelari qualora il contribuente moroso non assolva il proprio debito alla prevista scadenza e nelle more che la pretesa impositiva divenga definitiva.

Esaminando le attuali modalità applicative di ipoteca e sequestro previste dall'articolo 22 del Dlgs 472/1997, rispetto all'iscrizione a ruolo straordinario è prevedibile che, in concreto, gli uffici prediligeranno questa seconda possibilità rispetto alla prima.

Nell'ipoteca e sequestro sono richiesti all'amministrazione alcuni adempimenti che, nell'iscrizione a ruolo straordinaria, non devono essere osservati. Basti pensare che ipoteca e sequestro vengono sempre concessi dalla Commissione tributaria provinciale (Ctp), davanti alla quale il contribuente può difendersi. La Ctp, salvo casi di eccezionale urgenza, decide con sentenza, dopo aver valutato l'istanza dell'ufficio, e, soprattutto, dopo avere sentito le ragioni del contribuente. L'ufficio, nell'istanza, deve dimostrare il pericolo per la riscossione, che, ad esempio, non sussiste per la semplice sproporzione tra il valore del patrimonio del contribuente e l'ammontare del suo presunto debito (Ctp Bari, sezione X, n. 72/2006, Ctp Pisa sezione I, 147/2007; Ctp Gorizia, sezione I, n. 179/2008 n. 179). Inoltre vengono valutati i danni che, in concreto, il contribuente potrebbe subire qualora dovesse realmente essere concessa la misura cautelare, oltre al fumus, cioè a dire la parvenza di fondatezza, della pretesa dell'amministrazione, e quindi dei rilievi contestati.

Nel caso dell'iscrizione a ruolo straordinario, invece, tutto ciò non avviene e la procedura, nella sostanza, si esaurisce nella richiesta dell'ufficio all'agente della riscossione di procedere in via "straordinaria", senza alcun intervento del contribuente.

L'unica concreta differenza consiste nel fatto che ipoteca e richiesta di sequestro possono essere avanzate anche sulla base del semplice Pvc mentre per l'iscrizione a ruolo necessita l'avviso di accertamento.

È evidente, comunque, che anche questa circostanza può essere facilmente superata mediante l'emissione di un tempestivo avviso di accertamento da parte dell'ufficio una volta ricevuto il Pvc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/norme

La circolare 4/E delle Entrate,
la sentenza 4077/10 della Cassazione
e la delibera del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria

I paletti della giurisprudenza di merito A CURA DI Giampaolo Piagnerelli

1

LIMITE ALLA PROCEDURA SE C'È GIÀ IL FERMO

Immotivata l'iscrizione di ipoteca a tutela di un credito già assistito da altre misure cautelari come il fermo amministrativo. La tutela del diritto a incassare i propri crediti, infatti, non può giungere al punto di ledere l'integrità patrimoniale del contribuente.

Ctp Massa Carrara, sentenza 30 luglio 2009
n. 250/1/09

2

CANCELLAZIONE CON DEBITO ESTINTO

Il contribuente che ha provveduto a saldare - seppur in modo parziale - il debito con il Fisco può vedersi cancellata l'ipoteca. I giudici hanno condannato l'agente della riscossione a cancellare a proprie spese l'iscrizione ipotecaria eseguita dalla stessa sull'immobile di un contribuente.

Ctp Lecce, sentenza 21 ottobre 2009
n. 825/5/09

3

I BENI STRUMENTALI SONO FUORI GIOCO

È da considerare illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo degli autoveicoli che sono strumentali all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore contribuente, trattandosi di beni impignorabili.

Ctp Massa Carrara, sentenza 8 luglio 2009
n. 180

4

L'IMPORTO DEL CREDITO DEVE ESSERE INDICATO

La mancata indicazione del credito vantato nei confronti del contribuente impedisce l'applicazione delle ganciasse fiscali. I giudici hanno rilevato la gravità della misura. Senza l'auto viene impedito di soddisfare le esigenze quotidiane di vita.

Ctp Vibo Valentia, sentenza 10 marzo 2007
n. 124/1/07

5

PROPORZIONALITÀ CON LA PRETESA

La sproporzione tra l'importo dell'ipoteca e il credito realmente dovuto al Fisco fa venir meno i presupposti necessari alla misura cautelare. I giudici hanno considerato non applicabili i presupposti necessari per iscrivere l'ipoteca.

Ctr Campania, sentenza 13 maggio 2009
n. 151/2/09

6

IL PAGAMENTO PARZIALE NON SI RIFIUTA

Ipoteca illegittima se iscritta a garanzia del compenso per l'esattore. Quest'ultimo, infatti, non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e, comunque, relativamente a tali

rate l'imputazione di qualsiasi pagamento (integrale o parziale) deve avvenire rata per rata.

Ctr Puglia, sentenza 25 settembre 2009

Tributi. Per mantenere l'entrata si può incorporare l'Iva cancellata dalla Consulta - Vanno corretti i regolamenti sulle sanzioni

Tia da riscrivere entro il 30 aprile

I comuni devono rideterminare le tariffe e definire la disciplina dei versamenti

A CURA DI

Alessandro Garzon

A sette mesi dal 24 luglio 2009, data della sentenza 238/09 con la quale la Corte costituzionale ha sancito il carattere tributario della Tia, per molti comuni è ancora buio fitto sul da farsi. Ma le scadenze incombono.

Una su tutte, quella del 30 aprile 2010, data entro la quale i comuni dovranno istituire il tributo e, più in generale, integrare i regolamenti delle entrate. Se il termine non verrà rispettato essi si troveranno senza titolo per incassare la quota del tributo corrispondente all'Iva addebitata dal gestore e, più in generale, senza strumenti per introitare i proventi del servizio. Sul tema la sentenza della commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (si veda l'articolo a fianco) costituisce un precedente assai pericoloso. Ad alimentare il clima di incertezza ha concorso il silenzio del legislatore sulla sistemazione del passato. Ancora in questi giorni nessuna delle proposte di emendamento al Dl milleproroghe è riuscita a superare le verifiche di legittimità (per quel che riguarda, ad esempio, la compatibilità rispetto alla normativa Iva europea).

In primo luogo spetta all'ente locale il compito di rivedere e integrare il regolamento comunale sulle entrate per quel che riguarda, in particolare, il riconoscimento della Tia come tributo e la conseguente disciplina dell'accertamento e della riscossione, oltre che delle sanzioni e del contenzioso. Sulle problematiche dell'accertamento, dei rimborsi, dei versamenti (per i quali non potranno più essere utilizzati gli ordinari strumenti bancari quali Rid e Riba) e delle compensazioni, il regolamento potrà fare utile riferimento alle indicazioni contenute nell'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 296/2006 (la Finanziaria 2007). Allo stesso modo, il regolamento potrà porre rimedio alla mancanza di un quadro sanzionatorio predefinito per legge attingendo alle norme generali fissate dal Dlgs 472/97 in tema di sanzioni tributarie; nel caso di omesso o tardivo versamento si potrà ricorrere all'articolo 13 del Dlgs 471/97, che prevede le sanzioni del 30 per cento.

Riguardo al contenzioso, infine, la Corte costituzionale ricorda che anche alla Tia (come già alla Tarsu) si applica l'articolo 2, comma 2, del Dlgs 546/92, che fissa la giurisdizione sui canoni per lo smaltimento dei rifiuti urbani in capo alle commissioni tributarie. Entro la stessa data del 30 aprile si dovranno poi approvare le nuove tariffe. Nei confronti dei contribuenti privati l'invarianza del prelievo può essere conseguita attraverso la ricomprensione in tariffa dell'Iva addebitata al comune dall'appaltatore/gestore. Nei confronti dei contribuenti in possesso di partita Iva una simile operazione determina, inevitabilmente, un extra costo pari all'Iva non più detraibile (solo in minima parte compensato dalla deducibilità ai fini Ires/Irpef).

L'istituzione del tributo comporta, con ogni evidenza, la necessità di modificare il bilancio di previsione e il sistema di rilevazioni contabili fino ad oggi utilizzate. Resta evidente, infatti, che il bilancio 2010 deve accogliere, allo stesso tempo, le entrate Tia e le spese (al lordo dell'Iva) addebitate dagli appaltatori. Nei riguardi di comuni che gestiscono direttamente la Tia un problema si pone in relazione alle modalità di riscossione del tributo. In effetti, fino ad oggi è spesso avvenuto che soggetti terzi fossero incaricati dell'incasso dei proventi connessi alla distribuzione degli strumenti (di solito sacchetti) per la raccolta dei rifiuti. In questo contesto i terzi operavano - di norma - in base a un mandato con rappresentanza (e dunque in nome e per conto del comune, in forza della qualifica di agenti contabili). Per la natura tributaria del prelievo lo scenario sembra destinato a cambiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Nullo il giudizio celebrato senza coinvolgere gli interessati

Nel ricorso tributario partecipano tutti i soci

Unica eccezione quando la parte deve sollevare istanze personali

Maria Grazia Strazzulla

Per il principio dell'unitarietà dell'accertamento tributario, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone ed associazioni, ma anche dei soci delle stesse, è necessario che il ricorso proposto da uno dei soci (o associati) ovvero dalla società (o associazione) debba riguardare sia la società (o associazione) che tutti i soci (o associati).

Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Cassazione con la sentenza n. 3703 del 17 febbraio 2010, che ha analizzato la lite tra l'amministrazione finanziaria e una società di persone rispetto a un avviso di accertamento emanato ai fini dell'Irpef con riferimento all'anno 1992.

A seguito di alcune incongruenze riscontrate nella contabilità di una società di persone, esercente la vendita all'ingrosso di bevande, l'ufficio aveva proceduto all'emanazione di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, fondato sull'applicazione di una percentuale di ricarico del 21% sul costo della merce venduta. In relazione all'incremento del reddito della società, il Fisco imputava a uno dei soci della società il maggior reddito di partecipazione. Il socio, pertanto, impugnava l'avviso di accertamento a suo carico, risultando vincitore innanzi la Commissione di primo grado.

L'amministrazione procedeva allora in appello, ribadendo il proprio assunto, ritenendo cioè che sia pure in presenza di una contabilità formalmente regolare essa non poteva considerarsi attendibile per il contrasto tra i valori dichiarati come costo del venduto rispetto ai ricavi minimi.

La Corte di legittimità ha annullato le sentenze di merito di primo grado e di appello e ha rimesso la causa alla Commissione provinciale competente, in applicazione del principio del litisconsorzio necessario, secondo quanto affermato da una recente pronuncia della stessa Cassazione in materia (Cassazione, sezioni unite n. 14815/08). Infatti, secondo i giudici del Palazzaccio in base al principio della unitarietà dell'accertamento, ex articolo 40 del Dpr n. 600/73, che è alla base delle rettifiche delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone (e delle associazioni) ai sensi dell'articolo 5 del Tuir e dei relativi soci (o associati), si rende necessario in giudizio il coinvolgimento sia della società sia dei soci, a meno che il singolo socio debba prospettare questioni personali.

Questo vuol dire che sia la società che i soci devono partecipare alla controversia tributaria, in quanto ciò che verrà statuito dal giudice coinvolge tutti i soggetti in gioco. Si tratta, infatti, di un caso di litisconsorzio necessario originario e, pertanto, nel caso di proposizione del ricorso da parte di un solo soggetto interessato occorre integrare il contraddittorio ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs n. 546/1992 (decreto sul contenzioso fiscale).

Le conclusioni della sentenza 3703/10 sono state ispirate dalla pronuncia delle sezioni unite n. 14815/08, con cui è stato sancito che in base all'unitarietà dell'accertamento fiscale, relativo a società e soci, il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati riguardi inscindibilmente anche gli altri, in virtù del fatto che il riparto degli utili e delle perdite avviene per automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e a prescindere dalla percezione effettiva degli stessi.

Dunque, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti in questione, che sia il destinatario di un atto impositivo, impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, a meno che non si disponga la riunione dei ricorsi proposti separatamente.

Diversamente, il giudizio è nullo per violazione del principio del contraddittorio.

Con un'altra recente pronuncia la Suprema corte ha ridimensionato l'obbligo della rimessione al giudice di primo grado in caso di litisconsorzio obbligatorio. Infatti, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, qualora vi sia identità oggettiva dei ricorsi, la simultanea proposizione degli stessi avverso un unitario avviso di accertamento (quale base per le rettifiche dei redditi di società e soci), la contemporanea

trattazione dei ricorsi innanzi le Commissioni di merito e la identità delle relative decisioni, è possibile disporre la riunione dei ricorsi ed evitare la rimessione al primo giudice (Cassazione n. 3830/2010).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/norme

Le sentenze 3703/10 e 3830/10

della Cassazione

e la decisione 33/03/10 della Ctc Bari

La motivazione

- Cassazione, sezione V civile, sentenza 3703/2010

(...) il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi (...).

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo articolo 29) e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (sezioni unite 14815/2008).

Nel caso di specie si trattava per l'appunto di una società di persone e, pertanto, il contenzioso giudiziario doveva essere instaurato nei confronti di tutti i soci, ciò che viceversa, nel caso concreto non è avvenuto.

Pertanto devono essere annullate le sentenze di primo grado e di appello con remissione della causa alla commissione provinciale competente per territorio che dovrà attenersi al principio sopra riportato.

Codice delle autonomie. Oggi le misure in Consiglio dei ministri, ma la misura deve essere a costo zero

Revisori, si riaffaccia il collegio

Nel Ddl anti-corruzione la possibilità per i comuni oltre 5mila abitanti COMPITI EXTRA Verifica trimestrale per contabilità e gestione Monitoraggio sulla consistenza della cassa e sui titoli di proprietà

Patrizia Ruffini

Danno la possibilità (non l'obbligo) di ritornare al collegio nei comuni tra 5mila e 15mila abitanti; introducono nuovi criteri di professionalità nella nomina; allungano la lista dei pareri obbligatori e introducono nuove funzioni. Le novità in tema di revisione negli enti locali contenute nel Codice delle autonomie (approvato dal Consiglio dei ministri del 19 novembre scorso), che il Ddl anticorruzione in programma oggi al Consiglio dei ministri prova ad accelerare, sono un misto di slancio verso le problematiche aperte e di prudenza nella scelta delle soluzioni.

Dopo le polemiche per le scelte compiute con la Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 732, legge 296/2006) di abrogare il collegio di tre membri per sostituirlo con il revisore unico, nei comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti possono tornare i tre revisori, ma a parità di costi rispetto al revisore unico e senza ripristinare la situazione di partenza; in mancanza di norme statutarie la revisione è affidata a un solo revisore. Si ristabilisce invece il revisore unico nei comuni sotto i 5.000 abitanti.

Sui criteri di nomina, si corregge la norma che, dopo la soppressione dell'albo dei dottori commercialisti e del collegio dei ragionieri e la simultanea istituzione dell'albo unico, era entrata in contrasto. Secondo la nuova formulazione i revisori sono scelti tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, sulla base di criteri individuati dallo statuto dell'ente, idonei a garantire una specifica professionalità e a privilegiare il credito formativo. Inoltre una nuova disposizione prevede che i revisori siano eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio del l'ente locale, salvo diversa disciplina statutaria. Non si scioglie però il problema della terzietà: sul punto i professionisti avevano più volte evidenziato la necessità di garantire l'autonomia dei revisori anche con la nomina da parte di un'autorità indipendente, in modo da slegare i controllori dal gradimento dell'organo di governo locale.

Cresce l'elenco delle materie soggette, con le modalità stabilite dal regolamento, al parere obbligatorio dei revisori: strumenti di programmazione economico-finanziaria; modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni; proposte di ricorso all'indebitamento; proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa; proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali. I nuovi pareri nascono dallo stesso spirito che ha informato i controlli introdotti dall'articolo 1, commi 166-168, della Finanziaria 2006, basati proprio su un rapporto collaborativo diretto fra organi di revisione e Corte dei conti. Nei pareri i revisori devono esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, con eventuali suggerimenti sulle misure necessarie per assicurare l'attendibilità delle impostazioni. L'organo consiliare deve adottare i provvedimenti conseguenti oppure motivare la mancata adozione delle misure proposte.

Spuntano, infine, nuove funzioni: il controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; la verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà. Si arricchisce così di nuovi tasselli il fenomeno dell'ampliamento dei compiti e delle responsabilità assegnati all'organo di revisione (da ultimo in tema di servizi pubblici, incarichi, personale). Nessuna novità invece in merito ai compensi; tarda, infatti, ad arrivare l'aggiornamento triennale del decreto (l'ultimo è del 20 maggio 2005) con cui vengono fissati i limiti massimi della paga base spettante ai revisori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dichiarazioni 2010 SOCIETÀ DI PERSONE

Unico penalizza i soci su vitto e alloggio

Le Entrate devono risolvere la disparità con la deduzione totale delle spese sostenute dall'amministratore PER LE APPALTATRICI Le ritenute a garanzia degli stati di avanzamento lavori, se previste, si devono aggiungere alle rimanenze

Paolo Meneghetti

Il modello Unico SP 2010, che accoglie nel quadro RF le novità normative per la determinazione del reddito d'impresa per il periodo d'imposta 2009, presenta alcuni passaggi critici che derivano dalle recenti interpretazioni dell'agenzia delle Entrate.

Le opere in corso

Nella esecuzione di contratti di appalto è assai frequente la pattuizione di consegna "a partite" dell'opera complessiva tramite maturazione di stati di avanzamento lavori. La risoluzione 260/09 ha chiarito che per l'impresa appaltatrice i Sal (stati avanzamento lavori) rappresentano ricavi (corrispettivi liquidati a titolo definitivo) solo se essi vengono accettati in modo irrevocabile, con passaggio del rischio di deperimento dell'opera in capo al committente. Laddove siano previste ritenute a garanzia, cioè somme trattenute dal committente ed erogate all'appaltatore a conclusione dell'opera quando risulta conforme alle previsioni contrattuali, occorre ritenere che non vi sia da parte del committente accettazione irrevocabile dell'opera.

Ne consegue che per il committente i Sal non rappresentano ricavi, ma influenzano comunque il reddito imponibile concorrendo alla formazione della rimanenze ex articolo 93, comma 2, del Tuir. Dal punto di vista dichiarativo per la società di persone appaltatrice si dovrà inserire nel rigo RF13 il valore delle rimanenze al lordo delle ritenute di garanzia.

Interessi passivi

Nel rigo RF15 vanno segnalati gli interessi passivi per la parte di essi indeducibili, come nel caso degli interessi moratori non pagati o quelli derivanti da liquidazione trimestrale dell'Iva. Ma soprattutto vanno indicati quali variazioni in aumento quelli non inerenti, considerando l'esplicita segnalazione, in tal senso, della circolare 19/09 paragrafo 3. Un'ipotesi non rara è quella dei prelievi dei soci eccedenti le riserve di patrimonio netto, che, in presenza di interessi passivi, comporta la necessaria individuazione della quota indeducibile proporzionale all'eccedenza dei prelievi rispetto alle riserve disponibili.

Pex e dividendi

Dal 1° gennaio 2009 è in vigore la nuova previsione di cui al Dm 2 aprile 2008 che ha cambiato la quota tassabile delle plusvalenze da cessione di partecipazioni che presentano i requisiti Pex, portandola dal 40 al 49,72 per cento. Se una società di persone ha ceduto nel 2009 una partecipazione Pex, avrà imputato al conto economico l'intero importo della plusvalenza, e ora nella dichiarazione dovrà rilevare una variazione diminutiva pari al 50,28% della plusvalenza.

Tale importo va indicato nel rigo RF 42. Al decreto del 2008 è legato il nuovo regime dei dividendi che da quest'anno diventa più articolato: infatti, i dividendi relativi alla distruzione di riserve prodotte entro il 31 dicembre 2007 sono imponibili sulla società di persone socia della società di capitali al 40%, mentre se vengono distribuiti dividendi relativi al periodo 2008 l'imponibile è del 49,72 per cento. Da qui le conseguenti variazioni diminutive al 60 e al 50,28% da indicare al rigo RF 43.

Vitto e alloggio

Le spese per vitto e alloggio sostenute dalla società di persone nel 2009, per soggetti diversi dagli amministratori o i dipendenti, sono deducibili al 75 per cento. Se si tratta di costi che configurano anche spese di rappresentanza, secondo la circolare 34/09 prima si applica il tetto del 75% e poi il risultato viene computato nell'ulteriore tetto del 1,3%, limite di deduzione per le spese di rappresentanza.

Tali spese vanno indicate sia quale variazione in aumento per l'intero importo sostenuto nel rigo RF22 (colonne 1 e 3), sia quale variazione in diminuzione nel rigo RF36, colonna 4. Sul punto si pone il problema

delle spese di vitto e alloggio sostenute dai soci di una società di persone. Secondo la circolare 6/09 tali spese sarebbero deducibili al 75% e non fruirebbero della esimente prevista dall'articolo 109, comma 5, del Tuir, cioè la deducibilità integrale per tali spese se sostenute da amministratori e dipendenti. La tesi dell'Agenzia non è condivisibile, o quantomeno andrebbe applicata a casi molto rari. A norma dell'articolo 2257 del Codice civile, se non vi è diversa pattuizione (e tale diversa pattuizione è molto rara), il socio è anche amministratore ed esercita tale incarico in forma disgiuntiva. Pertanto, quando si reca in trasferta, non si vede perché debba qualificarsi come socio e non come amministratore, figura che permetterebbe alla società la deduzione totale, come del resto avviene per le società di capitali. Sul punto sarebbe auspicabile, quantomeno, una precisazione da parte dell'agenzia delle Entrate.

Sempre a proposito delle spese di vitto e alloggio la circolare 6/09 afferma, in modo peraltro opinabile, che le spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti per trasferte nell'ambito del territorio comunale rientrano nel tetto del 75 per cento. Questa tesi non va comunque applicata nell'ipotesi di sostenimento delle spese non nell'ambito della trasferta: è il caso, ad esempio, della cena offerta ai dipendenti per determinate ricorrenze che è deducibile ex articolo 100 del Tuir rispettando il tetto del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Rappresentanza

Nel rigo RF22, colonna 1, vanno indicate le spese di rappresentanza imputate a conto economico per poi determinare la quota deducibile di esse tramite indicazione tra le variazioni in diminuzione al rigo RF36. Tra le spese da inserire nelle variazioni in aumento va rimarcata quella sostenuta da un'impresa neo costituita nel 2009 che legittimamente può rimandare la deduzione al periodo d'imposta in cui verranno conseguiti i primi ricavi.

Per manifestare tale volontà nel modello occorre eseguire, oltre alla variazione in aumento nel rigo citato, una segnalazione nel quadro RS, più precisamente al rigo RS26 dell'ammontare di dette spese non dedotte. Qualora nel 2009 siano stati conseguiti i primi ricavi, la segnalazione al rigo RS26 va eseguita al netto di quelle effettivamente dedotte in quanto comprese nel tetto dell'1,3% dei ricavi conseguiti. L'eccedenza potrà essere dedotta nell'esercizio 2010.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Dal 22 febbraio Sul Sole 24 Ore di lunedì 22 febbraio, primo doppio appuntamento con le dichiarazioni 2010. Le novità del 730 per i lavoratori che si avvalgono dell'assistenza fiscale e la prima parte del modello Unico per le persone fisiche. Con la riproduzione dei prospetti per una lettura "guidata"

Le novità del modello

RE2

Nel caso di incasso tramite assegno bancario o circolare, il compenso si configura nel momento di consegna del titolo di credito al professionista, indipendentemente dalla data (successiva) di versamento sul conto corrente (Rm 138/E del 29/5/2009).

RE3

Vanno indicati gli interessi moratori e per dilazione di pagamento, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi (anche in forma assicurativa), i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela e di altri elementi immateriali riferibili all'attività (Rm 255/E

del 2/10/2009 per lo sfruttamento del diritto di immagine, Cm 8/E del 13/3/2009, paragrafo 1.3, per la cessione della clientela).

RE4

Le plusvalenze patrimoniali rilevano esclusivamente se relative alla cessione, autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio di arti e professioni, di beni acquistati negli anni 2007, 2008 e 2009 (Rm 310/E del 21/7/2008).

RE10

Nel rigo vanno indicate anche le spese di ammodernamento degli immobili non capitalizzate sul valore degli stessi.

Se il bene è stato acquistato tra il 15/6/90 e il 31/12/06, le spese si deducono in cinque quote costanti.

Se il bene è stato acquistato successivamente, le spese sono deducibili per cassa, nei limiti del 5% del valore dei beni ammortizzabili, anche se l'immobile è stato acquisito a titolo gratuito, oppure è intestato a terzi (Rm 99/E dell' 8/4/09).

Per le imprese che lavorano su commessa, i corrispettivi relativi a Sal con ritenute a garanzia non possono essere considerati ricavi, ma influenzano il valore delle rimanenze finali, al lordo della ritenuta stessa. Nel rigo dovranno essere indicati gli importi necessari

per adeguare il valore contabile delle rimanenze a quello fiscale

Vanno qui indicati gli interessi passivi non deducibili, quali quelli moratori non pagati, quelli sulle liquidazioni Iva trimestrali, quelli relativi a finanziamenti specifici per l'acquisto di autovetture

(nella misura del 60%) e quelli gravanti su indebitamento per prelievi dei soci in eccedenza rispetto alle riserve

Indicare l'intero importo delle spese per vitto e alloggio, deducibili al 75%, indicate a conto economico

Indicare l'intero importo delle spese di rappresentanza, presenti a conto economico

75% delle spese di rappresentanza per vitto e alloggio

Tutte le spese di rappresentanza deducibili (anche colonna 1)

Riporto dei quindicesimi da pregressa normativa

Colonna 2 + colonna 3 + 75% di spese di vitto e alloggio non di rappresentanza

Indicare il 50,28% della plusvalenza da cessione di partecipazione

Pex risultante dal conto economico della società

Indicare il 60% dell'importo degli utili di società di capitali partecipate, formati sino al 31/12/2007 e incassati nel corso dell'anno

Indicare il 50,28% dell'importo degli utili di società di capitali partecipate, formati dal 1°/1/2008, e incassati nel corso dell'anno

Per i soggetti che decidono di adeguarsi agli studi di settore,

la segnalazione della maggiore Iva dovuta sui compensi segnalati

da Gerico (conteggiata con il meccanismo della aliquota media)

trova spazio nella dichiarazione dei redditi e non più nella dichiarazione Iva, in quanto tale modello potrebbe essere spedito

in forma autonoma anche prima della disponibilità del software

Debutta una nuova specifica per la deduzione delle spese per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento

e simili. Infatti, rispetto al precedente anno, ove non vi erano dettagli dell'importo, in Unico 2010 viene richiesto di scomporre il totale

da indicare in casella 3 nelle seguenti due componenti:

- in colonna 1: il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute nell'occasione della partecipazione all'evento;

- in colonna 2: le altre spese per la partecipazione all'evento.

Tali due componenti, sommate tra loro, vanno poi indicate,

nella misura del 50%, in colonna 3

grafico="/immagini/milano/graphic/203//sln2_bb_01.eps" XY="2071 242" Croprect="0 0 2071 242"

grafico="/immagini/milano/graphic/203//sln2_bb_02.eps" XY="2071 237" Croprect="0 0 2071 237"

grafico="/immagini/milano/graphic/203//sln2_bb_03.eps" XY="2071 308" Croprect="0 0 2071 308"

grafico="/immagini/milano/graphic/203//sln2_bb_04.eps" XY="2071 350" Croprect="0 0 2071 350"

grafico="/immagini/milano/graphic/203//sln2_bb_05.eps" XY="2071 304" Croprect="0 0 2071 304"

grafico="/immagini/milano/graphic/203//daichecelafaccio.eps" XY="2067 1417" Croprect="0 0 2066 1416"

Così la gestione delle spese di vitto, alloggio e rappresentanza

Fase 1: indicazione degli importi totali tra le variazioni in aumento

Fase2: indicazione della quota deducibile tra le variazioni in diminuzione

Dettaglio delle spese di rappresentanza

Le novità

FOOTPRINT

Rifiuti ed ecomafie sconfitti dal baratto

di Maria

Bianucci È stata battezzata First. Si tratta di una bottega dove si portano bottiglie di plastica, giornali vecchi, lattine vuote e si ricevono in cambio generi alimentari oppure denaro. Il primo Ecopunto è stato inaugurato a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, il 20 gennaio da una neonata cooperativa siciliana.

Un anno fa alcuni «cittadini di buona volontà», così si definiscono, preoccupati di fronte all'emergenza rifiuti che le autorità non riescono ad affrontare con efficacia, provano a ribaltare il problema con l'idea di trasformare un onere in una ricchezza. Il progetto è semplice: ripristinare il baratto e scambiare i rifiuti destinati al riciclo con generi di prima necessità. Poi vendere i materiali raccolti a chi li smaltirà correttamente.

Il 9 dicembre 2009 fondano Liberambiente e nominano presidente della cooperativa, Silvia Coscienza, medico igienista impegnata da oltre vent'anni nel campo della prevenzione e tutela ambientale. «La situazione in Sicilia - afferma Silvia - non è molto dissimile da quella campana. Ventisette ambiti territoriali ottimali, cioè un numero percentualmente elevato rispetto al resto del Paese, hanno procurato il clientelismo che si può immaginare e mandato totalmente in tilt il sistema. Oggi abbiamo un miliardo di euro di debiti e siamo circondati dall'immondizia».

La Sicilia produce due milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti con una percentuale di raccolta differenziata che non supera il 5 per cento. «L'Ecopunto nasce dall'idea di educare il cittadino a dare un valore a ciò che butta. Se accetta la fatica di separare i rifiuti, entra nella filiera virtuosa del riciclo e ne trae un vantaggio economico personale. La somma di tanti vantaggi personali diventa un valore per la comunità».

L'intento educativo di Liberambiente non si ferma qui. «Abbiamo chiamato così la nostra cooperativa per definire l'obiettivo: liberare l'ambiente dall'inquinamento e dal malaffare. Vogliamo proporre una gestione democratica dei rifiuti e delle energie rinnovabili, altro business molto ambito dalla criminalità organizzata».

Il meccanismo di First è semplice: su una scheda magnetica viene caricato il punteggio relativo alla quantità di rifiuti consegnata. Cento grammi di carta, cartone o ferro valgono 1 punto, cento grammi di plastica 3, cento grammi di alluminio 5. Ogni 70 punti, si possono ricevere mezzo chilo di pasta o 25 centesimi. «L'idea del baratto ci è venuta per la povertà diffusa che affligge una parte, in costante crescita, della popolazione siciliana».

Il primo Ecopunto è una specie di test. «Niscemi ha 26mila abitanti, rappresenta cioè un bacino più facile da gestire rispetto a una grande città ed è sufficientemente remunerativo da consentirci due persone stipendiate, l'affitto del locale e le varie spese connesse. E poi Niscemi è un luogo emblematico, il suo legame con la mafia è endemico».

Nei primi 20 giorni First ha raccolto la quantità che gli organizzatori prevedevano in sei mesi. Moltissime le richieste di replicare l'esperimento in altre zone. Ma Coscienza tira il freno a mano, «perché c'è ancora un particolare da risolvere. L'Ecopunto di Niscemi consegna i materiali al centro di raccolta comunale che mette a disposizione un mezzo di trasporto. Da lì i rifiuti partono alla volta di una piattaforma convenzionata con il Conai. Ecco, vorremmo riuscire a consegnare direttamente al consorzio imballaggi. Perché è nelle intermediazioni occulte che spesso si annida l'opportunità di aggirare il legislatore».

Tutto dipenderà da una legge della Regione Siciliana, che approderà in aula tra qualche settimana. Ha il compito di riorganizzare la raccolta dei rifiuti e potrebbe adottare, o perlomeno contemplare, il metodo di Liberambiente. «Se così sarà - conclude Coscienza - ne saremo fieri, pronti ad attivare la nostra rete territoriale per aprire molti altri Ecopunti».

footprint@ilsole24ore.com

Fatturato sceso a 8,6 miliardi

Crisi e caro-mutui hanno dimezzato gli acquisti nel 2009

LA MORATORIA Dal 1° febbraio è operativo il piano concordato tra consumatori e Abi per la sospensione delle rate dei prestiti

Francesca Maffini

La casa è certezza e stabilità. Per molti lavoratori immigrati residenti in Italia da anni e in possesso di un contratto continuativo, l'acquisto è la soluzione più ambita. È un investimento sicuro, per il presente (per ricongiungere la famiglia) e per il futuro.

In Italia sono circa mezzo milione gli immigrati regolari potenziali acquirenti. La crisi economica, però, ha affondato le speranze di molti. Secondo i dati forniti da Scenari immobiliari, nel 2009 sono state portate a termine 78mila compravendite, contro le 103mila del 2008: un calo del 24%. Per il 2010 si prevede un andamento ancora più cupo: 53mila le case acquistate, in diminuzione del 32%. Con un crollo inevitabile del fatturato: dai 16,8 miliardi di euro nel 2007 è dimezzato a 8,6 miliardi nel 2009.

Secondo gli oltre 400 agenti immobiliari intervistati per la sesta edizione dell'Osservatorio nazionale immigrati e casa di Scenari immobiliari, le difficoltà maggiori che gli immigrati devono affrontare sono le incerte prospettive occupazionali, la rigidità del sistema bancario nelle procedure di accesso al credito e il budget limitato di cui dispongono (in media compreso tra i 90mila e i 120mila euro). «L'impossibilità di ottenere un mutuo a copertura totale, la forma di finanziamento più richiesta, sarà il fattore più pesante nell'andamento del mercato nel 2010 - spiega Francesca Petrucci, coordinatrice dell'Osservatorio nazionale immigrati e casa -. I lavoratori che desiderano un'abitazione di proprietà devono possedere già la cifra necessaria per coprire l'anticipo, che, di solito, va dal 30 al 50% del valore della casa». Ad esempio, per un appartamento di 120mila euro, l'acquirente deve aver messo da parte almeno 36mila euro. Senza contare le spese notarili e quelle per l'eventuale ristrutturazione, qualche anno fa coperte dai prestiti bancari. Così, una parte della potenziale domanda rinuncia ancora prima di mettersi alla ricerca, mentre altri provano la strada della trattativa privata per risparmiare la percentuale dovuta all'agenzia.

Crisi e recessione hanno spinto l'Associazione bancaria italiana a firmare con le associazioni di consumatori il "Piano famiglie", operativo dal 1° febbraio: ai nuclei familiari che nel 2009 e nel 2010 hanno dovuto e dovranno affrontare gravi difficoltà economiche, le oltre 200 banche che hanno aderito all'accordo (alcune con limiti più ampi di quelli indicati dall'Abi) concedono la sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate del mutuo.

Nell'emergenza non ci sono distinzioni: il "Piano famiglie" vale per tutti, italiani e immigrati. «Le richieste, piano piano, stanno arrivando» dice Alessandra Pissinis, responsabile prodotti del credito del Gruppo Banca Sella. Le difficoltà sono le stesse: perdita di lavoro, cassa integrazione e il sogno di avere una casa di proprietà si complica. Le famiglie immigrate, però, hanno una posizione migliore rispetto a molte altre. Per avere un credito dalla banca hanno fornito delle garanzie di stabilità e solidità economiche nel lungo periodo. Sono integrate sul lavoro e nella vita sociale che desiderano un futuro in Italia.

«Noi sosteniamo e finanziamo i loro progetti di crescita - conferma Luciano Ambrosone, responsabile prodotti di impiego di Intesa Sanpaolo -. Per affrontare le difficoltà nel pagare le rate ogni cliente individua, insieme ai consulenti, la soluzione che si adatta meglio alla specifica situazione, nel breve e nel medio periodo». Il "Piano famiglie", nella maggioranza delle banche, si affianca ad altri strumenti già operativi da anni. «Dal 2008 le rinegoziazioni delle rate dei mutui sono state lo strumento più sfruttato», precisa Paola Chiarelli di Unicredit.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul campo. Il parere degli addetti ai lavori

Aumenta la tutela sulle retribuzioni

MA IL SISTEMA È DA RODARE Sarà più difficile farla franca se si applicano livelli economici diversi per lo stesso tipo di prestazione

Andrea Maria Candidi

La «vittimizzazione», cioè le norme a difesa del lavoratore discriminato che ha fatto causa dalle reazioni dell'ambiente lavorativo, e le novità sulla discriminazione retributiva potrebbero spingere a una maggiore applicazione del codice delle pari opportunità. Questo il primo giudizio degli addetti ai lavori sulle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 5 del 2010. Invece, che sia il datore di lavoro a dover dimostrare l'assenza di atteggiamenti discriminatori nei confronti del lavoratore, è previsione già contenuta nella legge del 1991 poi trasfusa nel codice delle pari opportunità, sebbene poco utilizzata.

«Comunque sia - afferma Vittorio La Placa, giudice del lavoro al tribunale di Palermo - alcune delle novità non sembrano di semplicissima interpretazione». Il riferimento è ad esempio alla disposizione sulla discriminazione retributiva. «Se il confronto delle voci in busta paga è sullo stesso lavoro dubbi non ce ne dovrebbero essere, invece - avverte il magistrato - problemi sorgeranno di sicuro con la seconda parte di quella disposizione». Quella, in particolare, che vieta disparità di trattamento economico per due lavori ai quali è attribuito un valore uguale. «A prima vista - prevede La Placa - sarà abbastanza difficile esprimere un giudizio di valore su prestazioni lavorative, anche se forse questa norma in particolare potrebbe allargare il campo di applicazione dell'intero codice delle pari opportunità». Che non sembra quindi godere di grande popolarità. «Nella maggior parte dei casi - sottolinea il giudice del tribunale di Palermo - i mezzi utilizzati per le controversie giuslavoristiche sono quelli ordinari. Nella mia esperienza personale, e immagino di molti altri colleghi, è capitato raramente di dover affrontare cause di questo tipo».

Altra disposizione che potrebbe invertire il segno è quella sulla vittimizzazione, vale a dire l'estensione delle disposizioni del codice - soprattutto le sanzioni - anche agli atteggiamenti ritorsivi. Ogni comportamento che possa recare pregiudizio al lavoratore che si è attivato per difendersi da una presunta discriminazione sarà equiparato alla discriminazione stessa. Secondo il magistrato del tribunale siciliano, «questa norma, verosimilmente, potrebbe risultare efficace, perché il timore della ritorsione può frenare il dipendente che intende proporre una causa contro il proprio datore di lavoro».

Alla fine, le modifiche del decreto legislativo 5/2010 dovrebbero portare giovamento al codice delle pari opportunità, che potrebbe perdere definitivamente il sapore di norma più di facciata che non di impatto concreto. Non tanto per il suo contenuto intrinseco, quanto piuttosto per la sua scarsa applicazione. Quanto meno fino a questo momento.

a.candidi@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donne e lavoro IL GENDER PAY GAP

L'equità non trova spazio in busta paga

Stipendi più bassi del 20%: pesano le differenze di posizione professionale e le ore lavorate GLI IMPORTI A fronte di un guadagno netto medio di 1.218 euro al mese, le donne si fermano a poco più di mille contro i 1.334 degli uomini SUL TERRITORIO Al Sud i divari salariali sono più contenuti rispetto alle regioni settentrionali, per effetto del minor tasso d'occupazione

PAGINA A CURA DI

Francesca Barbieri

Una frattura del 20 per cento. Non c'è parità tra i sessi, almeno a giudicare dalla busta paga. Ogni mese le lavoratrici italiane ricevono in media 1.070 euro netti, contro i 1.334 riconosciuti ai colleghi maschi. Una nuova cattiva notizia per le donne, che da sempre faticano a entrare e soprattutto ad affermarsi nel mercato del lavoro. Basti pensare che oggi appena il 46,1% ha un'occupazione contro il 68,9% degli uomini: una distanza abissale, tra le più ampie d'Europa, dove le occupate son in media il 59 per cento.

Le lavoratrici dipendenti - in base a un'elaborazione condotta dal Centro studi Sintesi su dati Istat - hanno un livello di istruzione più alto, al quale però non corrisponde una migliore retribuzione. Non basta nemmeno la laurea per riuscire a strappare stipendi superiori ai maschi. Le graduate sono il 20,3% delle addette, mentre per gli uomini la percentuale si ferma all'11,5 per cento. I guadagni netti delle prime però sono più bassi del 23%, dislivello che scende al 21% per le diplomate e risale al 28,3% per chi ha la licenza media.

Non si arriva alla parità nemmeno se si considera la posizione nella professione. «Oltre il 60% delle donne - spiega Catia Ventura, direttrice del Centro studi Sintesi - ricopre posti impiegatizi o da quadro, ma con il 17% di guadagni in meno rispetto agli uomini». Per le operaie c'è un saldo negativo del 30%, mentre le distanze si riducono sensibilmente (-8%) tra i dirigenti, cui fa da contrappeso una marginale presenza delle donne ai vertici aziendali (1,8% di tutte le occupate).

Quali sono le ragioni di questo gap salariale? «In primo luogo, la diffusione del part-time - risponde Maria Luisa Bianco, ordinario di Sociologia all'università del Piemonte Orientale». Quasi un'occupata su cinque, infatti, è a tempo parziale. E il ritardo è maggiore per le donne tra i 35 e i 45 anni (-21,7%), che probabilmente rallentano il ritmo dell'attività lavorativa per curare i figli.

«Un fenomeno - precisa Bianco - che comunque è meno diffuso rispetto ad altri paesi e da solo non può certo rendere conto del divario». Molte ricerche mostrano che la colpa va addebitata alla «segregazione occupazionale - sottolinea Bianco - sia quella orizzontale fra settori e mansioni, sia quella verticale fra livelli nella scala gerarchica». Le donne sono concentrate nei settori in cui i salari sono inferiori e nelle mansioni meno retribuite, così come ai gradini più bassi degli inquadramenti contrattuali.

Un esempio evidente è dato dall'area istruzione e sanità, dove si concentra quasi il 30% delle occupate, che in media hanno una busta paga netta del 21,4% più bassa rispetto ai colleghi maschi. Non è difficile ipotizzare che le infermiere professionali e gli operatori sanitari siano prevalentemente donne, mentre fra i medici quasi tutte le posizioni meglio retribuite negli ospedali e nelle Asl siano appannaggio degli uomini. Nella scuola la presenza delle donne diminuisce man mano che cresce l'età degli allievi insieme ai livelli retributivi: le quote rosa sfiorano il 100% nella scuola d'infanzia e calano a percentuali ben minori all'università. In ambito accademico, peraltro, si ripresenta nuovamente la segregazione verticale, perché le donne - che rappresentano la maggioranza dei dottori di ricerca - sono poco più del 10% dei professori ordinari.

«L'operare di questi meccanismi - afferma Bianco - fa sì che anche in un settore apparentemente del tutto egualitario dal punto di vista retributivo, alla fine le donne abbiano redditi nettamente inferiori».

E spostando il focus sul territorio, il sud evidenzia gap salariali più contenuti rispetto al nord. I divari massimi si registrano nel Friuli Venezia Giulia (-22,7%) e nel Veneto (-23,3%), mentre la situazione è più attenuata nelle Marche (-14,3%), in Calabria (-14,6%) e in Sicilia (-15,7%), con le rimanenti regioni che si piazzano tra il

-18 e il -22 per cento.

«La spiegazione - dice Daniela Del Boca, docente di economia politica all'università di Torino e direttore del centro Child - è dovuta a una minore possibilità di accesso delle donne meridionali al mercato del lavoro». Si verifica così una selezione che porta solo le più istruite ad avere reali possibilità d'ingresso, mentre le altre restano fuori dal mondo produttivo.

«In forza di questa maggiore preparazione e selezione - conclude Catia Ventura - sono corrisposte retribuzioni più alte, ma resta il fatto che il tasso di occupazione femminile in certe regioni del Mezzogiorno non supera il 30 per cento». Un abisso rispetto all'obiettivo di Lisbona del 60 per cento.

francesca.barbieri@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'UNIVERSO FEMMINILE

NUMERO DONNE

30,9 milioni

È il numero di donne residenti in Italia nel 2009, il 51,4% della popolazione. Circa 20 milioni sono le donne tra 15 e 64 anni. Le donne occupate sono 9,2 milioni (su una forza lavoro femminile di poco superiore ai 10 milioni)

ABBANDONO

27,1%

È il tasso di abbandono del lavoro da parte delle donne dopo la maternità secondo Manageritalia.

Nel 90 per cento dei casi la motivazione principale è legata all'esigenza di dover prestare cure ai figli.

I TEMPI DI LAVORO

8:30

Ogni giorno le donne dedicano 4 ore e mezzo al lavoro retribuito e quasi quattro a quello familiare. I maschi lavorano 7 ore e 21 minuti (solo 1 ora di lavoro domestico). Per le donne tra i 25 e i 44 anni con figli i carichi di lavoro salgono a 9 ore e 25 minuti

Sicurezza I DATI SULLA CRIMINALITÀ

Nelle città meno reati e più arresti

Furti in casa, borseggi, scippi e frodi in retromarcia - Aumentano usura e omicidi RISCHIO IN CALO Le denunce registrano complessivamente una flessione del 6%, le persone fermate crescono invece del 5%

A CURA DI

Rossella Cadeo

Meno reati e più arresti nelle città italiane. Ma il ritmo della criminalità appare sempre sostenuto, con una media giornaliera di oltre 7mila delitti e 440 persone che varcano la soglia del carcere. Nel primo semestre dello scorso anno - secondo le prime elaborazioni fornite dal ministero dell'Interno - si sono registrati in totale un milione e 297mila reati, con una riduzione di oltre il 6% rispetto all'anno precedente. Dall'altro lato gli arresti sono saliti di quasi il 5 per cento. Un processo di contrazione peraltro iniziato già nel 2008 - all'epoca del precedente esecutivo - quando il complesso dei delitti era calato dell'8% dopo aver superato il milione e mezzo nel 2007.

Se i resoconti della cronaca nera sembrano raccontarci di un'Italia assediata dai fatti criminosi, il bilancio ufficiale del dicastero delinea un trend che può far tirare un sospiro di sollievo a istituzioni e collettività. Certo, non si può trascurare il fatto che la popolazione dietro le sbarre è nel frattempo cresciuta, andando ad aggravare la già allarmante situazione delle carceri italiane (si veda il commento a fianco). E ha ancora ampi margini di miglioramento un quadro in cui ogni ora hanno luogo quasi 300 reati, con un'incidenza di 200 casi nel semestre ogni 10mila abitanti, tenuto conto, tra l'altro, che queste statistiche riguardano esclusivamente i crimini denunciati.

Le tipologie

Tra le tipologie di crimini, a manifestarsi con maggiore frequenza sono i reati contro la proprietà: in particolare i furti negli appartamenti (secondi solo a quelli d'auto), scesi comunque a 68mila denunce (-7% rispetto ai primi sei mesi 2008), i furti con destrezza (circa 57mila), le truffe e le frodi informatiche (poco meno di 50mila), le rapine (20mila) e i furti con strappo (7.500). Tutti reati che però segnalano una contrazione: si registrano percentuali comprese tra il 10 e il 20% nella criminalità per strada (furti auto, scippi e borseggi) o che si aggirano intorno al 17% per le rapine. Meno consistente il calo dei furti nelle case (-7%). Più preoccupante, invece, il dato sull'usura: 252 casi (ma si tratta di un illecito nella gran parte non denunciato), in aumento di quasi il 13% rispetto al primo semestre 2008.

Anche gli omicidi volontari - per passare ai reati contro la persona - segnalano un incremento (+6%), mantenendosi però sempre intorno allo stesso livello da anni (da 600 a 620 nei dodici mesi), mentre di poco (1,7%) calano le violenze sessuali: 2.468, ovvero quattordici al giorno, i casi denunciati da gennaio a giugno 2009 contro gli oltre 2.500 del 2008.

Sul fronte degli autori dei reati, incremento significativo degli arresti (+5%) mentre i soggetti denunciati sono scesi da 368mila a 354mila (-4%).

Nelle province

La fotografia sul territorio non manca di restituirci un quadro di maggiore sofferenza per le grandi aree: se si considerano i volumi totali, Milano (con 145mila), Roma (112mila), Torino, Napoli, Bari, Bologna, Brescia da sole totalizzano quasi 500mila reati, il 40% del totale. E la classifica cambia poco se si considerano gli eventi in rapporto alla popolazione: i più colpiti sono i milanesi con 368 casi ogni 10mila abitanti (seguiti da torinesi, genovesi e bolognesi), mentre per la minore incidenza (91) si distingue Oristano.

Quanto alle tipologie, nei furti in casa particolarmente penalizzati appaiono i capoluoghi medio-piccoli del centro-nord (come Lucca, Asti, Pavia, Varese, Como), per i borseggi ancora le grandi (Milano un'altra volta in testa), mentre i centri del Sud si distinguono nelle rapine, negli scippi e nelle estorsioni (con i primati negativi rispettivamente di Napoli, Catania e Foggia).

© RIPRODUZIONE RISERVATA SPECIALE ONLINE Tutti i dati provinciali disponibili su internet

Reato per reato, le statistiche complete della criminalità nelle 103 province italiane sono disponibili su internet sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com.

www.ilsole24ore.com

La media giornaliera e l'andamento nel semestre

I dati

Le statistiche pubblicate in questa pagina - relative ai delitti denunciati nel primo semestre 2009 - sono state realizzate sulla base dei dati forniti dal ministero dell'Interno.

A fianco è fornita un'elaborazione del totale dei reati, degli arrestati e di sei tipologie di reati su base giornaliera (con l'indicazione della variazione rispetto allo stesso periodo del 2008). Le stesse voci sono considerate nelle tabelle sotto dove sono indicate le province più e meno penalizzate in base all'incidenza dei reati ogni 10mila abitanti.

Media giornaliera dei delitti denunciati nel primo semestre 2009 e variazione rispetto allo stesso periodo 2008

- Fonte: ministero dell'Interno

foto="/immagini/milano/photo/202/16/5/20100301/manette2.jpg" XY="307 205" Croprect="0 0 282 205"

TOTALE DELITTI

Media giornaliera

7.165

Variazione 2009/08

-6%

SOGGETTI ARRESTATI

Media giornaliera

441

Variazione 2009/08

+5%

RAPINE

Media giornaliera

111

Variazione 2009/08

-17%

SCIPPI

Media giornaliera

42

-21,4%

Variazione 2009/08

FURTI IN ABITAZIONE

Media giornaliera

378

Variazione 2009/08

-6,8%

ESTORSIONI

Media giornaliera

17

-12,7%

Variazione 2009/08

BORSEGGI

Media giornaliera**318****Variazione 2009/08****-11,5%****VIOLENZE SESSUALI****Media giornaliera****13,6****-1,7%****Variazione 2009/08**

INTERVISTA Gianni Alemanno

«Ora per tutti è il momento dell'efficienza»

«L'aumento delle tariffe, come quello del fisco locale, è da sempre la scorciatoia per far quadrare i bilanci. Ridurre sprechi e inefficienze è più difficile, ma è la sfida del federalismo». Gianni Alemanno, sindaco di Roma e presidente del consiglio nazionale dell'Anci, riconosce i problemi dei conti locali, ma sottolinea le potenzialità del cantiere delle riforme.

Non c'è il rischio che siano i cittadini a pagare le richieste del patto di stabilità?

Attenzione, anche nel vecchio sistema dei trasferimenti statali a piè di lista i cittadini dovevano sostenere maggiori prelievi fiscali. Gli aumenti c'erano, ma non appariva il collegamento con il finanziamento dei servizi locali. Ciò non toglie che l'addio agli sprechi deve essere il primo obiettivo degli amministratori, ed è anche l'obiettivo del federalismo. I dati aggregati dall'Ifel, poi, comprendono anche comuni virtuosi che hanno tenuto le tariffe al minimo e aumentato l'efficienza.

Torniamo al patto, che i sindaci giudicano insostenibile per il 2010. Ci sono spazi di trattativa con il governo?

Per noi spazi di trattativa ci devono essere sempre. Bisogna vedere se anche la controparte è disponibile, e questo va chiesto al governo. La priorità è l'allentamento dei vincoli sugli investimenti: servono regole più elastiche che registrino la differenza fra spese correnti e investimenti.

Proprio per i vincoli al pagamento degli investimenti, molti comuni "virtuosi" del Nord (Varese, Brescia, Cremona, per esempio) hanno sfiorato il patto nel 2009 e il 2010 potrebbe essere peggiore. Il patto non rischia di essere "superato" dalla realtà?

Dipende da quanto realistiche sono le sue regole. L'Anci ne sta chiedendo la revisione proprio perché non le ritiene più sostenibili né opportune, non solo per gli enti locali ma per l'economia in generale.

Il rapporto Ifel mostra anche che negli ultimi due anni l'autonomia finanziaria dei comuni si è ridotta. Questo non rischia di complicare l'avvio del federalismo?

Al contrario, ne impone il rapido avvio. Da tempo è in atto il blocco delle aliquote, che impedisce politiche fiscali e di bilancio più elastiche. Il federalismo fiscale deve aumentare gli spazi di manovra agli enti locali, proprio per responsabilizzare i sindaci.

L'arrivo dei decreti attuativi appare più lento del previsto, e anche sul federalismo demaniale ci sono differenze di vedute fra regioni e comuni. Così non si frena il calendario dell'attuazione?

L'attuazione è compito del governo. L'Anci ha messo a disposizione ogni forma di collaborazione, e ci auguriamo che i tempi previsti siano rispettati.

Intanto il comune di Roma sta sperimentando il sistema dei costi standard. Con quali effetti?

La sperimentazione sta consentendo di individuare le funzioni di spesa da mettere sotto controllo perché si discostano dai livelli di efficienza riscontrabili teoricamente sul mercato e da quelle simili sostenute in comuni analoghi. Il prossimo passo sarà di utilizzare i risultati nel preventivo 2010, che stiamo predisponendo. La sperimentazione avviata dal Comune di Roma con Anci-Ifel ha permesso di individuare alcune macro-funzioni rispetto alle quali sarà necessario intervenire con tagli di risorse, senza penalizzare l'efficienza dei servizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Gianni Alemanno

Controlli. Le proposte

Pareri contabili a raggio più ampio

L'ESTENSIONE L'intervento del responsabile della ragioneria è richiesto per ogni atto che comporti una spesa o incida sul patrimonio

Maria Teresa Nardo

L'inserimento nel Ddl anticorruzione delle disposizioni sui controlli contenute all'articolo 29 del Codice delle autonomie nasce per introdurre meccanismi per rafforzare la legalità e l'efficienza negli enti locali.

Si tratta per alcuni aspetti di novità e, per altri, di istituti in verità già e obbligatori per gli enti locali fin dalle riforme degli anni '90. L'articolo 29 del Codice delle autonomie recupera, innovandole, le disposizioni contenute nel Dlgs 267/2000, in particolare su pareri dei responsabili dei servizi (articolo 49), tipologia dei controlli interni (articolo 147) e controllo di gestione (196 e seguenti). Le novità si possono sintetizzare nell'estensione del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria su ogni proposta di deliberazione sottoposta a giunta e consiglio che non sia mero atto di indirizzo e possa, direttamente o indirettamente, avere ricadute sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. La normativa precedente non faceva riferimento agli aspetti patrimoniali ma si limitava a rendere obbligatorio il parere contabile in caso di impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Per i controlli interni, l'articolo 29, comma 3, ne accresce le tipologie previste dall'articolo 147 del Dlgs 267/2000 per i comuni di grandi dimensioni, cioè il controllo sulle partecipate, esercitato dalle strutture responsabili nell'ente locale, e quello sulla qualità dei servizi erogati. Sono confermati per tutti gli enti locali il controllo strategico, il controllo di gestione e il controllo di regolarità amministrativa e contabile, anche successivo sulle determinazioni di impegno di spesa, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti, e su altri atti amministrativi scelti secondo tecniche di campionamento. È previsto il controllo degli equilibri finanziari, che si deve attuare con la vigilanza del responsabile finanziario e di tutti i responsabili dei servizi, e con una formale ricognizione (è richiesta una delibera) dell'esecutivo a cadenza almeno trimestrale. Nulla è disposto, invece, sulla valutazione dei dirigenti e dei responsabili di risultato, su cui valgono i principi dettati dal Dlgs 150/2009.

Per il controllo strategico, tra le principali novità vi è la previsione di sottoporre i rapporti periodici elaborati dall'unità preposta a tale controllo non solo all'organo esecutivo ma anche al consiglio, per la successiva predisposizione di delibere di ricognizione dei programmi. Per misurare i risultati complessivi della gestione del l'ente locale e delle aziende partecipate si introduce l'obbligo di redigere il bilancio consolidato secondo competenza economica. Nei comuni con meno di 5mila abitanti e nelle unioni, invece, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario, creando così con una commistione di ruoli e rendendo vani gli sforzi di riordino dei controlli interni del Dlgs 286/1999.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanza locale LE DINAMICHE

La corsa delle tariffe comunali

In cinque anni aumenti record per rifiuti (+29,1%) e servizio idrico (+26,4%)

PAGINA A CURA DI

Gianni Trovati

Il Patto di stabilità chiede ai sindaci quasi 5 miliardi in tre anni; il fisco locale, dopo una libera uscita durata meno di due anni, è congelato nella (lunga?) attesa del federalismo fiscale; molte spese sono giudicate «incomprimibili» e nel braccio di ferro continuo tra il governo e i sindaci a mettere mano al portafoglio finiscono per essere i cittadini. Soprattutto quando indossano i panni dell'utente di servizi, e si trovano a pagare tariffe locali impegnate in una crescita in qualche caso repentina.

La tendenza emerge dal diluvio di analisi, grafici e tabelle del nuovo Rapporto 2009 sui conti dei comuni, che l'Istituto per la finanza e l'economia locale presenterà giovedì prossimo a Roma. Negli ultimi anni, spiega la Fondazione dell'Anci che tasta il polso ai bilanci locali, le tariffe di competenza degli enti locali sono cresciute in media del 3,5% all'anno, cioè «un valore quasi doppio rispetto alla dinamica del costo della vita totale». Nelle privatizzazioni nazionali, come ha denunciato la Corte dei conti venerdì, i profitti delle utilities si sono appoggiati «sull'aumento delle tariffe più che su recuperi di efficienza»; a livello locale, una dinamica simile si è accesa per sostenere i conti del sistema-ente locale (comuni e gestori).

Protagonista di quest'impennata è l'ambiente, con le richieste che dal 2004 a oggi si sono tenute senza interruzioni molto più in alto rispetto all'inflazione, e che nel 2009 hanno fatto un ulteriore balzo mentre il carovita veniva limato verso quota zero dalla crisi.

L'acqua potabile, per esempio, partiva da prezzi di saldo rispetto a molti paesi europei, ma negli ultimi cinque anni ha superato più volte la barriera del 6% nei rincari, nel 2008 ha sfiorato il +7% (con l'inflazione totale tre punti sotto) e nel 2009 è volata verso quota +6,2%, mentre il costo della vita atterrava fino quasi a fermarsi. Risultato: dal 2004 al 2009 la tariffa media ha guadagnato il 26,4%, 16 punti più dell'inflazione.

Corsa ancora più veloce per i rifiuti (+29,1% in cinque anni): fino a luglio 2009, prima dell'intervento della Consulta, solo la tassa (Tarsu) era considerata tributaria, e non la tariffa (Tia), ma al di là del cappello contabile la sostanza non cambia. Dopo i picchi raggiunti tra 2007 e 2008, che hanno portato anche ad aumenti tendenziali a doppia cifra, la gelata è durata poco e le richieste dei gestori sono tornate ad accelerare il ritmo di crescita fino a sfiorare il 6 per cento. Più tranquilli i tracciati registrati dalle tariffe degli asili nido (con un aumento di poco inferiore al 3% nel 2009) e del trasporto pubblico locale (+2%), che viaggiano poco sopra il costo della vita.

La spinta sulle tariffe, spiegano i tecnici dell'Ifel, «costituisce per molti versi una sostanziale forzatura, perché svolge un ruolo sostitutivo rispetto ai vincoli all'autonomia tributaria e comporta implicitamente la definizione di basi imponibili improprie in funzione dell'utilizzo del servizio erogato». Tutto questo, riconosce il rapporto, «non costituisce necessariamente un criterio ottimale». A dettarlo sono le urgenze di finanza pubblica e l'impossibilità di agire su altre leve, ma l'emergenza continua che circonda i conti locali rischia di far male sia agli equilibri di bilancio sia all'equità delle fonti di finanziamento. Anche perché i problemi non sembrano finiti qui, soprattutto se si guarda che cosa propone l'attualità dei due servizi che negli ultimi anni sono stati caratterizzati dai rincari più importanti, cioè l'acqua e i rifiuti.

Su entrambe le voci è arrivata la bocciatura della Corte costituzionale, che ha imposto di rimborsare il canone di depurazione agli utenti scollegati dagli impianti (sentenza 335/2008) e di non far gravare l'Iva sulle bollette della tariffa di igiene ambientale (sentenza 238/2009), applicata in oltre 1.200 comuni dove abitano circa 16 milioni di italiani.

I problemi aperti dalle due pronunce della Consulta non hanno ancora trovato una soluzione definitiva, ma su entrambi è concreto lo spettro di nuovi aumenti tariffari. Per il rimborso del canone di fognatura non dovuto il governo ha riconosciuto sconti generosi ai gestori, che possono dedurre dagli indennizzi tutte le somme legate

a investimenti già programmati, ma la botta finanziaria rischia comunque di essere non leggera e lo stesso decreto che disciplina la materia (si veda Il Sole 24 Ore del 3 febbraio) permette di coprire i costi con aumenti «straordinari», destinati solo a chi è collegato agli impianti di depurazione.

Sull'Iva scomparsa dalla tariffa rifiuti la soluzione è ancora più lontana, e i primi tentativi di mettere mano a livello normativo al problema sono finora naufragati, ma il rischio aumenti è forse ancora più immediato. Entro fine aprile i comuni dovranno riscrivere la disciplina della tariffa (i dettagli tecnici sono nei servizi a pagina 12 dell'inserito Norme e tributi), e riportare all'interno dei loro bilanci entrate e costi del servizio. La via più immediata per evitare buchi è incorporare la vecchia imposta all'interno della tariffa propriamente detta, con il risultato che chi ha una partita Iva non potrà più scaricare nulla dalla bolletta.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APPUNTAMENTO

Si terrà a Roma giovedì prossimo, 4 marzo, dalle ore 10.30 alle 13 la presentazione del rapporto su «Economia e finanza locale», ricerca a cura della Direzione scientifica di Ifel, Fondazione Anci.

I lavori si terranno presso la «Sala in Lucina» in Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 - Il piano.

Presentano lo studio:

Silvia Scozzese, direttore scientifico della fondazione Ifel

Giuseppe Franco Ferrari, presidente della fondazione Ifel

Carlo Buratti, ordinario di Scienza delle Finanze all'Università di Padova

Antonio Pedone, ordinario Scienza delle Finanze all'Università La Sapienza Roma

Tra gli interventi programmati è prevista la partecipazione, oltre che dei sindaci e degli organismi dirigenti di Anci e Ifel,

dell'on. Paola De Micheli

dell'on. Maurizio Leo.

Le conclusioni sono affidate a Sergio Chiamparino, presidente dell'Ance

I costi standard. Prove di attuazione

Dal federalismo mini-tagli e rivoluzione dei «virtuosi»

LE SIMULAZIONI I calcoli del «prezzo giusto» di tre funzioni produce risparmi pari circa all'1% Gli enti di Lombardia e Veneto al top nelle pagelle ai bilanci

Chi si attende risparmi travolgenti dal federalismo fiscale nei comuni rischia di rimanere deluso. Questo non significa però che tutto rimarrà come prima, perché la meritocrazia nei finanziamenti può rivoluzionare i conti di molti sindaci, offrendo ricchi premi ai migliori e imponendo agli altri a una rivoluzione della gestione.

Questi almeno sono i messaggi in arrivo dai calcoli dei tecnici Ifel, che nel rapporto 2009 offrono la prima simulazione ad ampio raggio sulle possibili ricadute comunali del federalismo. Qualche numero, prima di tutto, per capire dove si potrebbero fissare i costi standard, cioè i «prezzi giusti» dei servizi di cui il nuovo sistema dovrà garantire il finanziamento integrale. L'Ifel ha provato ad applicare il meccanismo a tre funzioni base dei comuni, cioè l'anagrafe, la polizia municipale e gli asili nido, e il taglio complessivo dei costi viaggia poco sopra l'1%. Piano con la delusione, però: il calcolo abbraccia solo una parte del portafoglio di attività dei municipi, e chi ama la sostanza più dell'aritmetica trova pane per i propri denti. Anche in un quadro complessivo così "statico", infatti, le variazioni sono molte, soprattutto al Sud dove per rientrare nei parametri bisognerebbe tagliare mediamente la spesa del 7,4%; in fatto di polizia locale le uscite dovrebbero ridursi addirittura del 17,6%, mentre i comuni del Nord-Est potrebbero aumentarle di una quota analoga (17,5%) senza sforare i paletti dei costi standard. Tra un comune-tipo di Veneto e dintorni e il suo omologo del Mezzogiorno, insomma, la forbice nei costi per la polizia è del 34%, scende al 25% per quel che riguarda l'anagrafe mentre per gli asili nido il calcolo è sterilizzato da un elemento non riducibile alla contabilità: il fatto cioè che spesso al Sud il servizio è assente o carente, e quindi mal si presta a un confronto su basi omogenee.

Quando si tradurranno in realtà, i numeri dei costi standard saranno il frutto di scelte politiche precise. I calcoli dell'Ifel si basano infatti sul rapporto fra le risorse spese per il servizio e il valore prodotto, senza considerare il contesto socio-economico. Quando si inseriscono queste variabili esterne ai bilanci locali (secondo il metodo della «analisi delle determinanti», invece, le tabelle cambiano drasticamente fino a ribaltarsi, trasferendo da Nord a Sud le richieste di tagli. «Le esigenze di recupero di efficienza ed efficacia della spesa», chiarisce comunque il rapporto, «si colgono meglio» con la prima stima.

Lo stesso fenomeno si verifica quando si prova a misurare la virtuosità dei comuni. Le tabelle a destra (basate sui dati di 7.737 comuni) mostrano il risultato di un calcolo che dà le pagelle agli enti in base agli indicatori di bilancio (per esempio entrate proprie, livello di spesa, saldo, indebitamento) e ipotizza di spostare dai "peggiori" ai "migliori" un decimo dei finanziamenti attuali (quindi 1,2 miliardi). Guardando solo ai bilanci, il 75% dei premi si concentrerebbe in Lombardia (297 milioni) e Veneto (134 milioni), sottraendo risorse ai comuni di Campania e Sicilia. Mescolando questi fattori con i dati del contesto socio-economico, i flussi si ribaltano. I decreti attuativi, ovviamente, non potranno dimenticare la solidarietà verso le aree meno ricche, ma lo stesso rapporto sottolinea che in genere è valido il principio per cui gli enti più finanziati dal centro offrono performance peggiori. Anche se la legge delega fissa i criteri di base, insomma, l'attuazione del federalismo resta un mestiere da politici, e non solo da tecnici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Politici privilegiati? Una contraddizione"

"Politici privilegiati? Una contraddizione"

Capitali La ricerca Aicib propone un modello di valutazione alternativo a Basilea 2

Imprese Conti in «rosso» E la liquidità che non arriva

Il calo dei fatturati del 2009 allarma il settore delle piccole aziende Ma Nicastro (Unicredit): «Siamo pronti a fronteggiare l'emergenza»

ISIDORO TROVATO

C he il 2009 sarebbe stato un anno molto difficile era stato evidente sin da subito. Ma adesso che anche i bilanci confermano le peggiori previsioni, c'è chi torna a parlare del pericolo di una nuova, forte stretta creditizia.

Una ricerca in tal senso è stata effettuata da Financial Innovation, società di consulenza specializzata in finanza e imprese, nell'ambito del programma di facilitazione di accesso al credito realizzato in collaborazione con alcune associazioni provinciali di Confindustria nel Nord Italia. «Ne è venuto fuori un quadro abbastanza preoccupante - conferma Emanuele Facile, amministratore delegato di Financial Innovation - l'89% delle aziende del nostro campione ha registrato un calo di fatturato tra il 2008 e il 2009 e il 36% sono quelle che nello stesso periodo hanno ridotto il fatturato ma aumentato il debito, quindi le più a rischio di una nuova stretta creditizia. È vero che i rapporti tra banche e imprese sono migliorati, ma davanti a crolli di fatturato che potrebbero comportare un peggioramento di tre o più punti di rating il problema si ripresenterà forte come l'anno scorso».

Pericoli

Eppure durante questi mesi gli istituti di credito dovrebbero essersi attrezzati per disporre di personale adeguato a valutare le potenzialità delle aziende indipendentemente dai loro, prevedibili, risultati negativi del 2009. «Non torneremo alla condizione dell'anno scorso - afferma deciso Roberto Nicastro, vice amministratore delegato di Unicredit group -. Sarebbe ingenuo pensare che noi non ci siamo preparati a questa fase: che i bilanci 2009 sarebbero stati quasi tutti in passivo era già evidente da febbraio. Attualmente, per le aziende con meno di tre milioni di fatturato, il bilancio incide per il 20% nella nostra valutazione».

Per giudicare al meglio i piani industriali e le prospettive di business delle piccole e medie imprese, però, serve personale competente e radicato sul territorio, capace di comprendere le dinamiche di un distretto produttivo. «Anche questo è uno scenario che avevamo previsto da tempo - afferma Nicastro - non a caso negli ultimi due anni abbiamo ridotto al minimo gli spostamenti dei nostri funzionari, in modo che potessero radicarsi sul territorio. Con ciò, non significa che dimenticheremo il nostro ruolo e regole del sistema, prime fra tutte quelle che fanno capo a Basilea».

Proprio quest'ultima rimane uno degli spauracchi degli imprenditori: schemi troppo rigidi e giudizi dipendenti da numeri asettici. Sono queste le lamentele degli imprenditori rispetto a Basilea 2, per questo sono stati in molti, negli scorsi mesi, a invocare la sospensione della legge comunitaria in attesa di un'ipotetica Basilea 3.

Gli intangibili

Esistono però anche percorsi alternativi di valutazione che possono aiutare gli istituti di credito nel giudizio sullo stato di salute delle imprese.

Un progetto interessante è quello realizzato da Aicib (Associazione Italiana Corporate & Investment Banking) che valuta il «capitale intangibile». «Se il bilancio rappresenta la fotografia di decisioni prese da un'azienda in esercizi precedenti - spiega Clara De Braud, Segretario Generale di Aicib - il report del capitale intangibile svolge una funzione simmetrica: consente di cogliere con anticipo la possibile evoluzione dei conti aziendali negli esercizi futuri, soprattutto in contesti, come quelli attuali, in cui i fattori critici di successo per le imprese risiedono non tanto negli asset materiali, quanto nella capacità di generare valore sfruttando risorse e competenze».

Il report ha preso in considerazione le aziende appartenenti a due settori: quello della meccanica e quello del Tad (tessile, abbigliamento, design). La decisione di concentrarsi su questi due ambiti deriva dal fatto che si tratta di settori che stanno agli antipodi riguardo al metro con cui possono essere «pesati» dalle banche. In

pratica, mentre nella meccanica tutto è affidato ai numeri di produzione, nel tessile, moda e design molta parte del business dipende da fattori astratti come estro e creatività.

«Malgrado la diversità di partenza - continua De Braud - in entrambi i settori diventano determinanti gli stessi quattro principali fattori intangibili: mercato, innovazione, management e processi. Insomma, avrà una marcia in più chi, indipendentemente dal settore a cui appartiene, riuscirà a dimostrare alle banche di avere sotto controllo la filiera produttiva a monte, i fornitori, e a valle, i clienti. E poi dimostrare di avere un ciclo produttivo senza sprechi e disporre di un buon piano di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione. Quando un'azienda, anche in difficoltà economica, riesce a esibire alle banche un sano capitale intangibile diventa più probabile riuscire ad alleggerire un rating negativo o le conseguenze di un bilancio passivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

I problemi allo sportello

Foto: Credito Roberto Nicastro, numero due di Unicredit group

IL PUNTO

Così il welfare cerca credito

NICOLA SALDUTTI

A desso che sono passati quasi vent'anni da quando sono state inventate si può anche ammetterlo, le Fondazioni (ex bancarie) sono nate per caso. Dovevano essere le casseforti alle quali conferire i pacchetti azionari delle casse di risparmio trasformate in società per azioni. Semplici contenitori.

Il mestiere di azionisti stabili delle grandi, medie, piccole e piccolissime banche, di guardiani attenti del patrimonio artistico e culturale, di promotori dello sviluppo del territorio. E ora di protagonisti dell'housing sociale, è venuto dopo. Anche la battaglia condotta davanti alla Corte costituzionale, che ha visto schierati da un lato l'Acri (Associazione tra le casse di risparmio) guidata da Giuseppe Guzzetti e dall'altro lato il ministro dell'Economia Giulio Tremonti, nel 2003, ha segnato una tappa decisiva. Con l'equilibrio tra la rappresentanza politica degli enti locali e la società civile.

E adesso? Se si guarda alla mappa delle partecipazioni bancarie ancora in portafoglio si scopre che questa si è ridotta progressivamente, ma questo non vuol dire che gli enti si siano fatti completamente da parte. E, almeno a giudicare dalla tempesta che ha spazzato via molte banche internazionali, viene da pensare che la presenza di questi centauri, metà pubblici-metà privati, abbia funzionato anche per evitare sbandamenti troppo forti nel sistema del credito in Italia.

In fondo se guardiamo alle due principali istituzioni finanziarie, Intesa San Paolo e Unicredit, le fondazioni da ex azionisti di maggioranza si sono gradualmente trasformate in quelli che una volta si chiamavano soci di riferimento. Con pacchetti azionari ancora decisivi ma solo se sommati insieme. Come dire, si è passati al sistema delle coalizioni, che vedrà il primo banco di prova alla prossima assemblea di Intesa nella quale si voterà il rinnovo del consiglio di sorveglianza con un sistema elettorale antico, quello proporzionale. Una laboratorio che potrebbe essere interessante studiare se si guarda agli statuti delle altre società quotate, che si basano tutti sul metodo maggioritario. Chi vince prende tutti i posti in consiglio, tranne la riserva (uno o due seggi) per gli azionisti di minoranza. Al gruppo Unicredit non sono mancati in questi anni i confronti anche molto duri.

Da una parte gli azionisti-fondazioni e l'amministratore delegato, Alessandro Profumo. Che proprio nelle scorse settimane ha chiuso un maxiaumento di capitale dove le fondazioni ancora una volta hanno fatto la loro parte.

Ma ecco il punto. In anni di dividendi in calo per gli enti si apre una stagione delicata nel rapporto col territorio. Bisognerà vedere ad esempio come la Cassa Depositi e Prestiti, che vede le fondazioni socie con circa il 30% interpreterà il ruolo di «banca della ripresa». Mentre comuni, regioni e province sono sempre più alle prese con vincoli di bilancio e con una domanda di welfare locale sempre più alta. In passato le Fondazioni hanno svolto il ruolo di cuscinetto tra le esigenze di finanza pubblica e quelle di soggetti privati a pieno titolo molto attenti al sociale. Adesso la partita si fa più delicata. E anche gli scenari che si apriranno dopo il voto regionale ci faranno capire che cosa potrebbe cambiare. E il modello di controllo del Tesoro sui bilanci delle Fondazioni potrebbe essere un buon metodo per tutto il non profit.

NICOLA SALDUTTI

RIPRODUZIONE RISERVATA A desso che sono passati quasi vent'anni da quando sono state inventate si può anche ammetterlo, le Fondazioni (ex bancarie) sono nate per caso. Dovevano essere le casseforti alle quali conferire i pacchetti azionari delle casse di risparmio trasformate in società per azioni. Semplici contenitori.

Il mestiere di azionisti stabili delle grandi, medie, piccole e piccolissime banche, di guardiani attenti del patrimonio artistico e culturale, di promotori dello sviluppo del territorio. E ora di protagonisti dell'housing sociale, è venuto dopo. Anche la battaglia condotta davanti alla Corte costituzionale, che ha visto schierati da un lato l'Acri (Associazione tra le casse di risparmio) guidata da Giuseppe Guzzetti e dall'altro lato il ministro

dell'Economia Giulio Tremonti, nel 2003, ha segnato una tappa decisiva. Con l'equilibrio tra la rappresentanza politica degli enti locali e la società civile.

E adesso? Se si guarda alla mappa delle partecipazioni bancarie ancora in portafoglio si scopre che questa si è ridotta progressivamente, ma questo non vuol dire che gli enti si siano fatti completamente da parte. E, almeno a giudicare dalla tempesta che ha spazzato via molte banche internazionali, viene da pensare che la presenza di questi centauri, metà pubblici-metà privati, abbia funzionato anche per evitare sbandamenti troppo forti nel sistema del credito in Italia.

In fondo se guardiamo alle due principali istituzioni finanziarie, Intesa San Paolo e Unicredit, le fondazioni da ex azionisti di maggioranza si sono gradualmente trasformate in quelle che una volta si chiamavano soci di riferimento. Con pacchetti azionari ancora decisivi ma solo se sommati insieme. Come dire, si è passati al sistema delle coalizioni, che vedrà il primo banco di prova alla prossima assemblea di Intesa nella quale si voterà il rinnovo del consiglio di sorveglianza con un sistema elettorale antico, quello proporzionale. Una laboratorio che potrebbe essere interessante studiare se si guarda agli statuti delle altre società quotate, che si basano tutti sul metodo maggioritario. Chi vince prende tutti i posti in consiglio, tranne la riserva (uno o due seggi) per gli azionisti di minoranza. Al gruppo Unicredit non sono mancati in questi anni i confronti anche molto duri.

Da una parte gli azionisti-fondazioni e l'amministratore delegato, Alessandro Profumo. Che proprio nelle scorse settimane ha chiuso un maxiaumento di capitale dove le fondazioni ancora una volta hanno fatto la loro parte.

Ma ecco il punto. In anni di dividendi in calo per gli enti si apre una stagione delicata nel rapporto col territorio. Bisognerà vedere ad esempio come la Cassa Depositi e Prestiti, che vede le fondazioni socie con circa il 30% interpreterà il ruolo di «banca della ripresa». Mentre comuni, regioni e province sono sempre più alle prese con vincoli di bilancio e con una domanda di welfare locale sempre più alta. In passato le Fondazioni hanno svolto il ruolo di cuscinetto tra le esigenze di finanza pubblica e quelle di soggetti privati a pieno titolo molto attenti al sociale. Adesso la partita si fa più delicata. E anche gli scenari che si apriranno dopo il voto regionale ci faranno capire che cosa potrebbe cambiare. E il modello di controllo del Tesoro sui bilanci delle Fondazioni potrebbe essere un buon metodo per tutto il non profit.

NICOLA SALDUTTI

RIPRODUZIONE RISERVATA

Depositi Indagine dell'Università Bocconi su dieci istituti via web. Chi va in rosso di mille euro per un mese paga solo 22 euro anziché 60

Banche Con i conti online si risparmia il 90%

In media la gestione annua costa 25 euro contro i 280 dei prodotti tradizionali. E i rendimenti possono arrivare al 2% DI ALESSANDRA PUATO Caselli (Bocconi): «È la grande opzione ma va scelta con cura, il servizio è diverso»

C he Internet sia un rimedio al caro-sportello è ormai quasi un luogo comune. Ciò che mancava è la misurazione. Quanto si spende, esattamente, a muoversi in banca via Internet, anziché con lo sportello fisico? Risposta: un decimo. Lo dice l'analisi dei conti correnti di dieci banche online in Italia, condotta per *CorriereEconomia* dall'Università Bocconi. Parliamo di 25,31 euro contro 280,07 euro. Il primo è il costo medio annuo di un conto-tipo in Rete, con deposito titoli, tutte le operazioni svolte online e una giacenza di 10 mila euro (vedi scheda e tabelle); il secondo è il costo medio dello stesso conto-tipo, ma in una banca tradizionale, con bonifici e bollette pagati allo sportello.

Vuol dire 255 euro in meno: il 90%.

E per chi va in rosso? Anche qui, il risparmio è clamoroso: lo stesso conto-tipo, per chi sfora il fido di mille euro per un mese, costa 53,34 euro nelle banche online, contro i 340,34 delle banche classiche. Sono 287 euro di differenza.

Certo, è chiaro che con le banche online non si possono pagare, in caso di necessità, i bonifici o le bollette allo sportello, perché gli sportelli non esistono (perciò, nel conto-tipo, abbiamo ipotizzato che le bollette siano domiciliate; in ogni caso, se anche si pagassero in posta, la spesa inciderebbe per 17 euro l'anno). Inoltre manca il rapporto diretto fisico.

«Attenzione, l'online non è la risposta a tutti i problemi del sistema bancario - avverte Stefano Caselli, ordinario di Economia degli intermediari finanziari in Bocconi, che ha condotto l'indagine -. È la grande opzione, ma va scelta con cura, perché può voler dire avere minore consulenza. Inoltre, i conti online sono spesso meno trasparenti di quelli tradizionali. Molti non compaiono su PattiChiari».

I tassi

Comunque, il divario è enorme. I tassi attivi lordi sono precipitati, ma restano in media allo 0,32%, contro lo 0,06% degli istituti tradizionali. Significa che, tasse comprese, 10 mila euro lasciati sul conto rendono 23,36 euro, anziché 4,4 euro. Non è tanto, ma è il sestuplo. Ci sono poi i picchi: le Poste danno il 2% con Poste Click (ma per ora solo fino a dicembre - sono 102 euro netti su 10 mila depositati), Fineco lo 0,65% (47 euro netti), e Websella lo 0,5% (37 euro netti).

Anche il tasso passivo è meno pesante: quello nominale per l'extrafido è, in media, all'8,40%, anziché al 12,30%. Sconfinare di mille euro per un mese costa quindi 22,46 euro in media, un terzo rispetto ai 60,30 euro medi alle banche classiche.

In più, la tenuta del dossier titoli è spesso gratuita (in Websella, Webank, IwBank, Ubi, Fineco, Ing) e i costi operativi sono quasi azzerati. Non si pagano i prelievi Bancomat su altra banca (fa eccezione Poste Click: 1,75 euro), per cui le banche classiche chiedono in media 1,20 euro; lo stesso i bonifici. E la carta di credito costa la metà, 10,7 euro.

Fatti i conti, la palma della convenienza va alle Poste (che però non consentono lo sconfinare e danno il 2% solo in promozione): usando per un anno Conto Click si guadagnano addirittura 24,76 euro lordi. Si va in attivo (6,2 euro lordi) anche con Websella. Un anno di conto corrente costa poi zero con la Webank di Popolare Milano, la Iw Bank di Ubi e l'olandese Ing.

Per chi invece va in rosso, la meno costosa è IwBank, che ha appena toccato i 100 mila clienti: solo 6,58 euro l'anno con lo sconfinare. Seguono la Ing di Bernd Geilen con 8,22 euro, la Fineco di Alessandro Foti con 12,78 euro e, con 26,88 euro, la CheBanca! di Christian Miccoli in capo a Mediobanca: che conta già 270 mila clienti e depositi per 7,9 miliardi, ma, per ora, non offre il dossier titoli. Fa caso a sè Mediolanum, che

tocca la vetta di 157,51 euro all'anno con il conto Free: ma il modello di business è diverso, più orientato ai servizi finanziari.

La crescita

Nel dicembre 2008, dice Kpmg, i conti online in Italia erano 14,5 milioni, +16% sul primo semestre. Solo quattro su dieci risultano movimentati, ma il valore delle operazioni dispositive sale: 45,9 milioni di euro, 10 milioni in più del 2007.

«Nei prossimi due-tre anni ci aspettiamo un'importante crescita della banca online pura - dice Bernd Geilen, general manager Ing Direct Italia, il cui Conto corrente Arancio non fa pagare persino l'imposta di bollo a chi accredita lo stipendio -. Abbiamo 60 mila conti correnti. Stimiamo ci siano 1,7 milioni di italiani pronti a passare a una banca senza sportelli come Ing».

«C'è sempre più interesse da parte della clientela multicanale - conferma Luca Ferrarese, responsabile mercati privati in Banca Sella, 200 mila clienti online di cui 13 mila in Websella -. Il cliente chiede costi bassi. E cerca rendimenti».

Finché ci saranno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

La spesa per 12 mesi Quanto costa all'anno un conto corrente-tipo, con giacenza di 10 mila euro, nelle banche online e negli istituti di credito tradizionali. Dati in euro

BancaSella-Websella.it Banca Pop. Mi - Webank Che Banca! - e. corrente Iw Bank - Conto Iw Ubi - Duetto Click&Go Mediolanum- Free Bancoposta - Click Barclays - Essential Fineco Bank - e. Fineco Ing Direct - e. corrente

Il confronto Media delle principali commissioni e dei tassi nei conti correnti online rispetto a quelli tradizionali

Il calcolo I conti sono stati eseguiti dall'Università Bocconi per Corriere Economia sui conti correnti online puri di 10 banche: Websella, Webank, CheBanca!, IwBank, Ubi-Duetto Click&Go, Mediolanum Free, Bancoposta Click, Barclays Essential, Fineco Bank, Ing Direct Conto corrente Arancio. L'ipotesi è un conto-tipo con 10 mila euro di giacenza, un dossier titoli di Stato, un dossier altri titoli e, nel caso dello scoperto, mille euro di sconfinco per un mese. Il conto è mosso con 118 operazioni. Rispetto alle banche tradizionali (vedi Corriere Economia del 22 febbraio), sono state considerate solo le operazioni online e le utenze domiciliate (non è possibile pagarle online in banca). Questo il calcolo: 118 righe di scrittura, più canone di conto, carta di credito e Bancomat, 4 estratti conto, 24 prelievi Bancomat su altra banca, 4 bonifici online, 16 utenze domiciliate, 4 comunicazioni sulla trasparenza bancaria.

Foto: Ing Bernd Geilen, general manager Italia

La controversia è risolta con un clic

Per risolvere le controversie legate al commercio elettronico occorre pensare a uno strumento di conciliazione on-line. Da questa considerazione nel 2001 è partito il servizio Risolvionline (www.risolvionline.com) della Camera arbitrale di Milano. «Ma da subito abbiamo ricevuto richieste di un nostro intervento anche per altri settori, in situazioni che rendevano particolarmente complicato l'incontro tra le parti», ricorda Roberta Regazzoni, responsabile del progetto. «Il caso tipico è quello del consumatore che ha acquistato un oggetto difettoso nella località di vacanza e si è reso conto dei problemi una volta tornato a casa». Da qui l'idea di ampliare la sfera di intervento a tutti i settori in cui operano solitamente le Camere di commercio. Dopo i primi di anni di rodaggi, Risolvionline ha preso piede nel 2007, con un centinaio di domande arrivate, anche grazie alle segnalazioni fatte in tutto il Vecchio continente dai centri europei dei consumatori, enti che svolgono attività informativa verso i consumatori che hanno avuto problemi all'estero. Una spinta ulteriore è arrivata nel 2008 dall'approvazione della direttiva europea per la conciliazione transfrontaliera, identificata come una vertenza in cui le due parti abbiano il domicilio o la residenza abituale in differenti stati membri dell'Ue. «A quel punto abbiamo deciso di andare oltre, accogliendo anche le richieste che ci arrivavano da paesi extracomunitari come gli Stati Uniti, il Brasile e l'Egitto, spesso meta dei turisti italiani», aggiunge Regazzoni, che ricorda il contributo a questa crescita assicurato dal multilinguismo del sito. A rivolgersi al servizio sono prevalentemente i consumatori, mentre non decolla il servizio tra le imprese: «Un dato dovuto principalmente alla scarsa conoscenza dello strumento», secondo Regazzoni. «Infatti proprio quello business è il settore che potrebbe trarre i maggiori benefici dall'Adr». Quanto alle tariffe, il servizio è gratuito (fino al 30 giugno) per le controversie che coinvolgono i consumatori e prevede prezzi scontati rispetto alle procedure presso le Camere di commercio negli altri casi: si va da un minimo di 25 euro a carico di ciascuna parte per le controversie con un valore (indicato dalle parti nel formulario) fino a 500 euro, fino a un massimo di 500 euro per quelle di valore superiore a 250 mila euro. «La maggior parte delle controversie fin qui trattate riguarda l'e-commerce e il turismo», conclude la responsabile, «due settori che solitamente mettono a confronto parti domiciliate in luoghi lontani tra loro». A Treviso, invece, Curia Mercatorum (associazione senza scopo di lucro, partecipata da numerose Camere di commercio, associazioni di categoria e associazioni professionali) ha creato Web Curia On Line Dispute Resolution, una soluzione informatica che permette di gestire la conciliazione direttamente via Internet. Il procedimento parte con l'invio telematico della richiesta, alla quale segue l'invito all'adesione rivolto dalla segreteria all'altra parte. In caso di accettazione da parte di quest'ultimo, la segreteria si attiva per l'organizzazione dell'incontro proponendo alle parti i nominativi di tre conciliatori. La discussione avviene on-line attraverso funzioni audio/video e chat con il conciliatore che aiuta le parti a redigere l'accordo. La Camera di commercio del Piemonte ha percorso la strada informatica attraverso Conciliaonline (www.conciliaonline.net), che consente di cercare un accordo in Web conference, nella «stanza virtuale della conciliazione», come è denominato lo spazio del sito internet riservato. La Cdc di Ancona, invece, ha istituito un servizio di conciliazione online in merito ai rapporti tra imprese o tra queste ultime e i consumatori, in merito alle forniture di beni e servizi online e ai contratti di fornitura per l'accesso a internet (che coinvolgono gli Internet service provider). Salvo la possibilità di farvi ricorso anche per altre dispute, ogniqualevolta le caratteristiche della controversia rendano non economico l'incontro fisico, come nel caso di controversie tra soggetti appartenenti a ordinamenti giuridici di paesi diversi o con sedi e attività in luoghi distanti tra loro. Nella stessa direzione si muove Tinnova, azienda speciale delle Camere di commercio di Firenze e Prato, che ha creato Concilia Clic, un applicativo per le conciliazioni online, al quale hanno aderito oltre alle Cdc locali, anche quelle di Varese, Cremona, Lodi e Bergamo. La stessa Tinnova, infine, ha messo a punto Concilia Flow, servizio che gestisce il corso della pratica di conciliazione, consentendo di seguire l'iter della procedura in tutte le sue fasi. © Riproduzione riservata

Plusvalenze, regime parificato all'acquisto

Plusvalenze rateizzabili anche per le cessioni di beni da poco riscattati dal leasing. Il computo del triennio decorre dalla data di stipula del contratto di leasing e non da quella di acquisizione della proprietà. La risoluzione 379/E del 17 dicembre 2007 ha offerto una interpretazione positiva (per i contribuenti) dell'art. 86 del Tuir modificando le precedenti indicazioni sul tema e giungendo a parificare il trattamento tra acquisto in proprietà e acquisizione in leasing. È bene premettere che tale interpretazione supera di fatto il contenuto letterale dell'art. 86 del Tuir, preferendo invece adeguarsi a una corrente di pensiero (ormai consolidata anche nelle interpretazioni della stessa prassi amministrativa) che porta a dettare comportamenti omogenei tra acquisto della proprietà e acquisizione tramite leasing. Nel caso concreto si è ammesso che per verificare l'esistenza del triennio che spalanca le porte alla possibilità di ripartire su più periodi la plusvalenza, si possa conteggiare anche il tempo in cui il bene è stato detenuto in forza della locazione finanziaria. In pratica nel caso di cessione di un bene già detenuto in leasing il calcolo del triennio di cui all'art. 86, comma 4 non deve ancorarsi alla data di riscatto ma alla data di stipula del leasing. Il caso sottoposto all'esame dell'amministrazione riguardava una società la quale aveva stipulato nel 2002 un contratto di locazione finanziaria su un'imbarcazione e che intendeva ora procedere al riscatto dello stesso bene come previsto contrattualmente. Dopo il riscatto la società intendeva cedere il bene e sul punto si chiedeva se la plusvalenza emergente potesse essere rateizzata come ammesso (in presenza di precise condizioni) dall'art. 86 del Tuir. Il comma 4 della disposizione citata prevede infatti che possa derogarsi alla regola generale che impone che le plusvalenze concorrano a formare il reddito nell'esercizio in cui sono state realizzate ammettendosi la possibilità di poter dilazionare le plusvalenze realizzate. Tale opzione è concessa solo nei casi in cui i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni. Sul punto la Risoluzione n. 42 del 14/2/2002 aveva precisato che il computo deve considerare il calendario comune senza considerare il giorno nel quale cade il momento iniziale del termine e anche che il termine risulta decorso con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Le istruzioni al modello unico avevano inoltre sostenuto che nel caso di beni acquisiti in leasing il computo del triennio doveva essere computato partendo dalla data di riscatto del bene. La risoluzione 379/E assume invece una posizione differente. In prima battuta la risoluzione si sofferma ad analizzare un aspetto specifico del caso in questione. L'ipotesi si riferiva infatti ad un'imbarcazione, i cui costi sono fiscalmente irrilevanti ai sensi dell'art. 164, secondo comma del Tuir, salvo che l'imbarcazione non costituisca un veicolo senza il quale l'attività stessa non può essere esercitata. Solo in tal caso, la plusvalenza è rilevante ai fini Ires e può concorrere al reddito secondo le modalità previste nel citato comma 4 dell'articolo 86. Per inciso, in tema di plusvalenza derivante dalla vendita di beni riscattati e ceduti prima di essere oggetto di ammortamento, ma i cui canoni venivano dedotti solo parzialmente (è il caso dell'auto aziendale recuperati al 40%), è da segnalare la successiva circolare n. 47/E del 18 giugno 2008 (paragrafo 5.2). In tale occasione, l'agenzia ha coerentemente ribadito che la plusvalenza dovrà essere assoggettata a tassazione nella stessa misura percentuale in cui il canone risultava deducibile. Ma passando alla questione di maggior rilevanza affrontata la risposta dell'agenzia sostiene che «ai fini della verifica del possesso triennale, non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà ma anche quello in cui la detenzione derivi da un contratto di locazione finanziaria». Il cambio di rotta è quindi deciso e si inserisce in un filone interpretativo che ormai cerca sempre più spesso, nonostante le differenze normative (nel contratto di locazione finanziaria il conduttore ha la semplice detenzione del bene, ma non il possesso né la proprietà), di individuare conseguenze fiscali identiche nei casi di acquisti in proprietà o leasing. E infatti la motivazione fornita alla risposta è stata quella secondo cui così facendo si riesce ad assicurare un trattamento coerente con il criterio di tendenziale equivalenza tra l'acquisizione del bene in proprio e quella effettuata con un contratto di locazione finanziaria. In tal modo riuscendo ad «assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli

condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà e in leasing» come già sostenuto nella circolare n. 90/E del 17 gennaio 2001.© Riproduzione riservata

La chiusura dei conti è l'occasione per mettere in pratica le regole del dlgs 173/2008

Bilanci 2009 ai banchi di prova

Operative le nuove soglie per la redazione in forma abbreviata

Più bilanci abbreviati per il 2009. La chiusura dei conti dello scorso anno sarà l'occasione in cui mettere in pratica i nuovi (e maggiori) limiti stabiliti dall'art. 2435-bis, primo comma, del codice civile il cui mancato superamento consente di redigere il bilancio in forma abbreviata. Le nuove regole sono state introdotte dal dlgs 3 novembre 2008, n. 173 con cui è stata recepita la direttiva comunitaria n. 2006/46/Ce. Considerato che i nuovi limiti (vedi l'art. 6 del dlgs 3 novembre 2008, n. 173) si applicano «ai bilanci (...) relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore» e anche che il decreto è entrato in vigore il 21 novembre 2008, si ha come conseguenza che le novità produrranno quasi sempre i loro primi effetti sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2009. Il recepimento della direttiva ha fissato i nuovi parametri dimensionali che non essendo superati permettono la redazione del bilancio in forma abbreviata nei seguenti casi: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità (invariato). La norma preclude anche la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata, indipendentemente dal non superamento dei parametri, alle società che abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati. Da ricordare che i nuovi limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata producono effetti anche con riguardo agli obblighi posti in capo alle srl per la nomina del collegio sindacale. La tabella opera un confronto con i parametri precedenti e quelli attuali. Per quanto riguarda la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata esistono due casi. Lo stesso può essere redatto: - nel primo esercizio di attività se non sono superati due dei limiti indicati; - qualora per due esercizi consecutivi non siano superati i limiti indicati. La verifica deve quindi, necessariamente, essere fatta a posteriori e deve aver riguardo all'esercizio sociale indipendentemente dalla sua durata. Per esempio, caso classico, nel primo esercizio spesso (o sempre) di durata differente all'anno solare: anche in tal caso non è necessario ragguagliare i risultati ai 365 giorni. Sempre su questo tema il testo letterale della norma (e la relazione al decreto legislativo ministeriale non aggiunge molto) non prevede che i limiti superati siano identici per i due anni. Per esempio ricorre l'obbligo di redigere il bilancio in forma abbreviata se nell'esercizio 1 si sono superati i limiti concernenti l'attivo dello stato patrimoniale e i ricavi (ma non quello degli assunti) e nell'esercizio quello 2 quello degli assunti e quello dei ricavi (ma non quello dell'attivo dello stato patrimoniale). Nel caso di innalzamento dei limiti numerici previsti dall'art. 2435-bis del codice civile si ritiene che siano da utilizzare anche per verificare il superamento o meno degli stessi, con riguardo a esercizi in cui l'art. 2435-bis non aveva ancora subito modifiche. È possibile dunque che in un esercizio in forza della norma in vigore all'epoca la società risultasse superare due dei parametri fissati. Ma è anche possibile che invece applicando i nuovi limiti tale doppio superamento venga meno. In realtà il dato normativo pare portare all'applicazione a tutto tondo anche per gli esercizi passati senza che ciò comporti un'applicazione retroattiva della stessa. Sul caso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha indicato che «i nuovi limiti devono essere applicati retroattivamente. Muovendo dal dato letterale della norma, sembra corretto interpretare l'art. 2477 c.c. nel senso che il collegio sindacale sia obbligatorio se al termine del secondo esercizio «siano stati superati» i limiti in vigore al momento di redigere il bilancio (la norma pare riferirsi, infatti, al dato storico del superamento di tali limiti). Questa interpretazione, inoltre, è conforme alla volontà del legislatore, comunitario e nazionale, di ammodernare e semplificare il diritto societario, prevedendo, fra l'altro, che le società di piccola dimensione siano esentate da taluni degli obblighi informativi cui sono sottoposte le altre società di capitali». © Riproduzione riservata

Le istruzioni per accedere ai finanziamenti con fondi Cdp. E le novità dell'accordo con l'Abi

Le pmi corrono contro il tempo

La garanzia Sace può essere chiesta fino al 30 giugno 2010

C'è tempo fino al 30 giugno 2010 per richiedere la garanzia di Sace a valere sui finanziamenti alle pmi con fondi Cassa depositi e prestiti. Il finanziamento potrà essere richiesto in banca fino a febbraio 2012, ma solo fino a giugno di quest'anno si potrà essere assistiti dalla garanzia pubblica fino al 50% offerta da Sace. Ovviamente, la garanzia Sace rende più semplice accedere al credito da parte delle Pmi interessate, pertanto, qualora Sace non rinnovasse l'assistenza a partire dal prossimo 1° luglio, diventerebbe più complesso accedere ai fondi messi a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti tramite le banche convenzionate. Si prospetta quindi, in questi pochi mesi rimanenti, una corsa delle Pmi per cercare di accedere ai finanziamenti Cdp con garanzia annessa, successivamente potrebbe diventare un affare riservato alle imprese già di per sé in buoni rapporti con il sistema bancario. Intanto, negli scorsi giorni è stato firmato il nuovo accordo Abi-Cdp per distribuire la seconda tranche di fondi da 5 miliardi, oltre alla quota-parte inutilizzata dei primi 3 miliardi stanziati per l'avvio dello strumento. Le banche potranno sottoscrivere i contratti per accaparrarsi i nuovi fondi a partire dal 1° marzo. Il finanziamento con provvista Cdp è valido su tutto il territorio nazionale e per tutte le pmi. Finanziabile anche il capitale circolante. I finanziamenti erogati con fondi Cdp possono coprire sia investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione, anche sotto forma di leasing, sia l'incremento del capitale circolante, senza limitazioni particolari. Non è previsto a monte un importo massimo di finanziamento concedibile, che viene stabilito in sede di convenzione, né una durata massima del finanziamento, che rimangono quindi a discrezione della banca concedente. Sono comunque finanziabili gli investimenti produttivi quali acquisto di terreni e immobili, opere murarie, acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, immobilizzazioni immateriali quali brevetti, marchi, trasferimento di tecnologia. I beni possono essere anche usati. Inoltre sono finanziabili investimenti in servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere, Attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Non sono inoltre previsti limiti di retroattività per quanto riguarda le spese già effettuate, è sufficiente che l'investimento sia ancora in corso per essere ammissibile. Per quanto riguarda il capitale circolante, si tratta dei classici finanziamenti per liquidità che possono riguardare l'acquisto di scorte di magazzino, merci in conto lavorazione, ristrutturazione del debito. I finanziamenti devono avere una durata superiore a 12 mesi. Le banche agiscono in autonomia. I termini e le condizioni dei finanziamenti pmi sono negoziati e determinati dalle banche nella loro assoluta autonomia. La convenzione Abi-Cdp non prevede infatti indicazioni dettagliate sulle modalità di istruttoria e sui confini entro i quali il finanziamento viene concesso. La Cdp non potrà infatti influenzare o monitorare in alcun modo i procedimenti istruttori e di delibera interni alle banche. Le banche sono tenute ad esaminare autonomamente le richieste e decidere l'eventuale concessione del credito assumendosene il relativo rischio. La convenzione prevede che, in linea di principio, le condizioni finali applicate alle pmi dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile da Cdp senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti pmi. Il diniego va comunicato in forma scritta. Rispetto ai canali standard di finanziamento, le pmi hanno un importante strumento a loro vantaggio per far sì che le banche svolgano un'istruttoria trasparente. Infatti, la convenzione Abi-Cdp obbliga la banca che istruisce il finanziamento a comunicare l'eventuale esito negativo dell'istruttoria in forma scritta direttamente alla pmi. Le banche saranno tenute inoltre a conservare il modello di domanda presentato dalle pmi con indicato l'esito di istruttoria e la Cdp potrà in ogni momento accedere a tale documentazione. Divieto di accesso per le grandi imprese. I fondi Cdp sono riservati alle piccole e medie imprese, pertanto le grandi imprese non potranno accedere al plafond. La classificazione di pmi, in vigore dal 1° gennaio 2005, è quella introdotta dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, poi seguita dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005. Le pmi sono le imprese che hanno meno di 250 occupati, e, in alternativa, hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Il

decreto disciplina anche i casi di associazione e collegamento con altre imprese che determina la necessità di sommare cumulare i dati di più aziende per risalire alla determinazione della dimensione di impresa. Un caso di non immediata individuazione, per esempio, è quello che prevede che un'impresa possa essere ritenuta collegata a un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto qualora esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.© Riproduzione riservata

Le possibilità offerte dai Fondi interprofessionali. I risultati Assolombarda e il caso Abb

Nella formazione l'arma vincente

L'apprendimento continuo per sviluppare la professionalità

Senza la formazione continua la professionalità diventa presto obsoleta. Nella vita di un lavoratore, a qualsiasi livello, la professionalità costituisce il suo vero patrimonio, che va costantemente aggiornato e sviluppato attraverso la formazione continua. Le parti sociali (sindacati e imprese) hanno tardato a impegnarsi seriamente su questo tema anche per mancanza dei finanziamenti necessari. L'Unione europea ha contribuito in maniera determinante con il Fondo sociale europeo all'attuazione in molte aziende di numerosi programmi formativi connessi con i diversi processi di cambiamento. Negli ultimi anni la legislazione italiana ha consentito la costituzione dei Fondi interprofessionali, grazie al versamento all'Inps del contributo obbligatorio dello 0,30% delle retribuzioni a carico delle imprese (in media 65 euro all'anno per dipendente). Questa possibilità ha consentito alle aziende di predisporre progetti di formazione sulla base dei bisogni di crescita professionale dei collaboratori, attingendo finanziariamente al fondo del proprio settore merceologico. Il governo, le regioni e le parti sociali hanno sottoscritto il 17 febbraio 2010 un'intesa sulle «linee guida per la formazione nel 2010», che prevede, tra l'altro, la raccolta dei fabbisogni di competenze e di figure professionali rilevati nei territori e nei diversi settori produttivi, allo scopo di orientare gli interventi formativi a una qualificata occupabilità delle persone, verificata anche dalla certificazione delle competenze acquisite. Assolombarda ha presentato di recente i risultati di sette anni di formazione finanziata continua (2001-2008), da cui si rileva che «a Milano circa il 70% dell'industria manifatturiera ha svolto attività di formazione», dichiara Laura Mengoni, responsabile dell'Area Formazione dell'Assolombarda, «e dal 2008 l'impegno formativo delle piccole imprese è cresciuto dal 41 al 52%. La nostra associazione ha svolto un ruolo di regia, aggregando la domanda formativa espressa dalle imprese e favorendo la costituzione di una rete di enti formativi, rigorosamente selezionati sul piano della qualità, per la gestione dei progetti. Ha inoltre creato un servizio alle imprese per supportarle nell'iter burocratico per l'accesso ai finanziamenti. A Milano nel 2008, grazie ai soli fondi interprofessionali (Fondimpresa e Fondirigenti), che sono gestiti pariteticamente da imprese e sindacati, sono state coinvolte 1.495 imprese con 38.516 persone partecipanti. Nel 2009 tutti questi dati sono in crescita. Si è costituita così una rete di attori che collaborano per lo sviluppo di un qualificato sistema di formazione continua, apprezzato dalle imprese, sempre più numerose, che comprende anche gli enti di formazione (incluse anche le università e le business school) passati dai 12 di sette anni fa ai 40 di oggi». Un esempio di impresa, che crede e investe nella formazione continua, è la società multinazionale metalmeccanica ABB, presente in Italia con numerosi siti produttivi e con 5.500 dipendenti. Marco Rossi, HR Manager Training&Development del gruppo ABB, dichiara che «le ore di formazione erogate nel 2009 sono state quasi 80 mila, con un numero medio di 14,4 ore di formazione per dipendente. I partecipanti ai corsi sono stati 3.936 pari al 71% della forza lavoro. Il processo di formazione nasce dall'annuale incontro capo-dipendente per la valutazione della prestazione, riferita non solo ai risultati conseguiti e ai comportamenti lavorativi, ma anche alla valutazione del potenziale. È in quella sede che per tutti i collaboratori si traccia anche un percorso di sviluppo, che individua il tipo di bisogni formativi in connessione con un catalogo, che comprende una vasta gamma di corsi sia tecnici (sicurezza, informatica, lingue straniere), che comportamentali e soprattutto relazionali (public speaking, negoziazione, team building ecc.). Si apre quindi un percorso informatico self-service: l'interessato consulta con il computer il calendario e la tipologia del corso, prenota in base alle disponibilità; il capo, che legge in copia, approva e il corso è fissato. È facile immaginare i vantaggi di questo sistema intranet. Per gli alti potenziali è previsto, tra le altre iniziative, il «Management Development Program» di tipo istituzionale della durata di 9 giorni nell'arco di tre mesi». Anche i buoni esempi aiutano a sperare nel futuro. © Riproduzione riservata

Le precisazioni nella circolare Assonime sulle agevolazioni previste dal decreto 78/2009

Tremonti-ter ad ampio spettro

Nessuna preclusione al beneficio per chi è in stato liquidatorio

Bonus capitalizzazione e agevolazione Tremonti-ter come misure temporanee per il rafforzamento delle imprese da inserire nel prossimo modello Unico 2010. Misure, previste nel decreto legge n. 78 del 2009, sulle quali l'Assonime, il 26 febbraio scorso, ha diramato una circolare che commenta le prese di posizione dell'amministrazione finanziaria. E che produrranno effetti «visibili» già nella prossima dichiarazione dei redditi in quanto operano mediante variazioni in diminuzione nella determinazione del reddito di impresa. Tremonti-ter. Secondo l'Assonime, sulla scorta del dettato normativo e dei chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, non dovrebbero esservi preclusioni, per esempio, affinché l'agevolazione venga fruita anche nel caso di soggetti titolari di reddito di impresa, ma che sono in stato liquidatorio. Non essendo infatti previsto un confronto con gli investimenti effettuati in passato ma solo la valutazione dello stock di investimenti effettuati nel periodo di tempo individuato dalla legge, non dovrebbero operare motivi ostativi alla rilevanza dell'agevolazione anche in tale ipotesi. Una interessante notazione è rappresentata dal richiamo che viene effettuato in relazione agli investimenti effettuati mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria. La circolare afferma come, ai fini dell'agevolazione in questione, non viene formulato alcun richiamo alla disciplina di cui all'articolo 102 del Tuir che, come noto, regola l'ipotesi di deduzione del canone di locazione finanziaria a condizione che il contratto stipulato abbia una durata minima a seconda della tipologia del bene. In relazione all'agevolazione, viene sottolineato come l'eventuale stipula di un contratto di leasing avente a oggetto un bene della divisione 28 di durata inferiore a quella minima prevista dalla legge non avrebbe comunque come effetto quello di precludere la fruizione dell'agevolazione comportando, ovviamente, l'indeducibilità dei relativi canoni. Fermo restando, ovviamente, che il «consiglio» dell'associazione è quello di stipulare contratti di locazione finanziaria in linea con la durata minima contrattuale richiesta dal testo unico delle imposte sui redditi. Poiché il lasso temporale di fruizione dell'agevolazione è estremamente ridotto, in quanto, come noto, va dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, la circolare Assonime segnala l'estrema rilevanza della corretta individuazione del periodo di imposta di competenza per l'agevolazione in questione che viene individuato con le regole di cui all'articolo 109 del Tuir. In particolare, viene esaminato il caso in cui l'investimento sia rappresentato da impianti complessi riguardo ai quali la prestazione del venditore non si esaurisce con il semplice trasferimento delle diverse parti di cui essi si compongono ma richiede tutta una serie di attività che possono comprendere il trasporto, l'installazione, l'assemblaggio e, quando previsto, anche la garanzia del buon funzionamento. Viene effettuata una distinzione tra vendita con posa in opera (dove nella sostanza alcune prestazioni sono accessorie) ovvero vendita appalto (dove il mancato adempimento genera la risoluzione del contratto) Bonus capitalizzazione. Particolare attenzione da parte dell'Assonime viene posta sulle indicazioni fornite dalla circolare delle Entrate in relazione al caso della diminuzione patrimoniale successiva all'afflusso patrimoniale effettuato dai soci persone fisiche nelle società di persone ovvero nell'ambito di società di capitali. In tale contesto viene osservato come la pronuncia dell'amministrazione finanziaria non fornisce indicazioni in merito alla collocazione temporale nel patrimonio della società degli utili d'esercizio. Viene segnalato poi come nel documento di prassi non viene chiarito da quale momento debba ritenersi realizzato l'effetto incrementativo del patrimonio in conseguenza della loro produzione e le conseguenze delle successive vicende riguardanti la destinazione degli utili medesimi. La soluzione che viene rappresentata, richiamando le disposizioni in materia di dual income tax è l'utile d'esercizio, per la parte destinata a riserva in sede di approvazione del relativo bilancio, dovrebbe essere assunto quale fenomeno incrementativo del patrimonio a partire dall'inizio dell'esercizio nel quale la relativa delibera è stata assunta. Al contrario, non dovrebbe avere rilevanza, ai fini della quantificazione del patrimonio, alla parte di utili d'esercizio di cui, in sede di approvazione del bilancio, sia deliberata la distribuzione ai soci. La circolare dell'associazione indica come l'agenzia delle entrate si sia pronunciata sulla

necessità che l'investimento patrimoniale debba essere permanente senza però la specificazione del momento di verifica di tale permanenza. Secondo l'Assonime, la verifica di tale condizione dovrebbe essere effettuata in base della situazione patrimoniale presente alla chiusura dell'esercizio con riferimento al quale l'agevolazione viene richiesta. Eventuali riduzioni di patrimonio intervenute nel corso dell'esercizio che dovessero risultare riassorbite da successivi conferimenti eseguiti nell'esercizio medesimo non dovrebbero produrre conseguenze sul riconoscimento dell'agevolazione. © Riproduzione riservata

Costi e benefici della mediazione, alla luce del decreto varato in attuazione della legge n. 69/2009

Il Fisco aiuta la conciliazione

Incentivi per non intasare i tribunali e sanzioni a chi fa causa

Conciliare conviene. Non conciliare costa caro. Il decreto sulla mediazione, appena varato dal governo in attuazione della legge n. 69/2009, usa il bastone e la carota. Da un lato riconosce benefici fiscali per incentivare i litiganti a mettersi d'accordo e a non intasare i tribunali; dall'altro lato punisce chi sceglie di fare causa (paga le spese di causa e una penale allo stato), ma poi non ottiene niente di più di quello che avrebbe ottenuto accettando la conciliazione. Questo, in sintesi, il quadro dei costi e benefici della mediazione, che, però, entrerà a regime quando, trascorso un anno dall'entrata in vigore del decreto, partirà anche la conciliazione obbligatoria. Già da subito, infatti, parte la conciliazione facoltativa (a libera scelta degli interessati). Tra un anno partirà la conciliazione che è obbligatorio tentare, perché altrimenti non potrà nemmeno essere proposta la causa davanti al giudice. E per garantire di partire subito, il decreto prevede che ci si possa rivolgere agli organismi di conciliazione già iscritti (decreto legislativo n. 5/2003) nel registro del ministero della giustizia per le conciliazioni societarie. Certo è che la grossa spinta potrà essere rappresentata dalla leva fiscale, unita alle sanzioni processuali per non avere accettato una transazione equilibrata e ragionevole, mentre l'obbligo di passare dal mediatore in sé non rappresenta un grosso incentivo a conciliare. Già oggi esistono forme obbligatorie di conciliazione, condizioni di procedibilità della futura causa, ma questo generalmente non porta gli interessati ad accordarsi e, talvolta, implica solo una dilatazione dei tempi, prima di poter avere una sentenza. Un altro aspetto che potrà contribuire all'effettivo decollo della conciliazione è rappresentato dal ruolo affidato agli avvocati: hanno l'obbligo di informare i clienti sulla conciliazione e sui vantaggi della stessa. E devono farlo per iscritto e devono anche allegare la dichiarazione del cliente (di essere stato pienamente informato) agli atti giudiziari. Il legislatore, dunque, fa di tutto per evitare che i litiganti prendano la strada del tribunale: meno costi per il procedimento, credito d'imposta per le somme spese, esenzioni da bolli e imposte di registro (fino a una certa soglia). Gli avvocati, dal canto loro, devono tenere conto della variabile «conciliazione» nella gestione della pratica del cliente e magari diventare un po' mediatori anche loro. © Riproduzione riservata